SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 97**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 aprile 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

LEGGE 3 aprile 1989, n. 147.

Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, con annesso, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979, e sua esecuzione.

LEGGE 3 aprile 1989, n. 148.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni e per prevenire la frode e l'evasione fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo finale, firmata a Roma il 29 aprile 1983, nonché del protocollo aggiuntivo di modifica, firmato a Roma il 19 dicembre 1984.

LEGGE 3 aprile 1989, n. 149.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria sulle condizioni della locazione del Centro comune di Arnoldstein, firmato a Roma il 12 settembre 1985.

Da 89G0161 a 89G0163

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 aprile 1989, n. 150.

Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge si applica al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato nei lavori in sotterraneo nelle miniere grisutose esposte al rischio di sprigionamento di grisù nonché, in deroga a quanto disposto dai decreti del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675, e 21 luglio 1982, n. 727, al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato negli impianti minerari in superficie che corrono il rischio di venire a contatto con il grisù convogliato attraverso il circuito di ventilazione sotterranea.

Art. 2.

Requisiti del materiale elettrico impiegato in atmosfera esplosiva

1. Il materiale elettrico, in previsione del suo impiego in atmosfera esplosiva, può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza, ad uno dei seguenti requisiti:

a) conformità alle norme armonizzate, comprovata da un certificato di conformità rilasciato a norma dell'articolo 4 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7;

b) accertamento, in base ad uno speciale esame del processo di fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate, comprovato da un certificato di controllo rilasciato a norma dell'articolo 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'articolo 7.

2. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale elettrico deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni di uso.

3. Le condizioni di installazione e di utilizzazione del materiale elettrico non disciplinate da norme comunitarie rimangono soggette alle disposizioni nazionali vigenti.

Art. 3.

Definizioni

1. Agli effetti della presente legge, per:

a) materiale elettrico, si intendono tutti gli elementi che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro dispositivo che impieghi l'elettricità;

b) uso conforme alla propria destinazione, si intende l'uso del materiale elettrico in ambienti nei quali il grisù può formare con l'aria miscele esplosive, come previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo;

c) norme armonizzate, si intendono le norme europee (EN) riportate negli allegati *A* e *B* annessi alla presente legge.

Art. 4.

Certificato di conformità

1. Il certificato di conformità, rilasciato da uno degli organismi autorizzati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attesta che il tipo di materiale elettrico cui si riferisce è conforme alle norme armonizzate. Esso deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato *D* annesso alla presente legge.

2. Entro un mese dalla data del rilascio, una copia del certificato di conformità è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee.

3. L'organismo autorizzato all'esame del materiale elettrico compila un verbale che è tenuto a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

4. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico sono conservati dall'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato e sono messi a disposizione, in caso di necessità, della Commissione delle Comunità europee e delle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea ai fini di un esame particolare in materia di sicurezza. Il carattere riservato di tali documenti deve essere rispettato.

5. Il certificato di conformità può essere revocato, con atto motivato, dall'organismo autorizzato che lo ha rilasciato qualora qualcuna delle condizioni imposte non sia stata soddisfatta o il fabbricante immetta nel mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale è stato rilasciato.

6. Copia dell'atto di revoca è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee.

7. Il rifiuto e la revoca del certificato di conformità sono comunicati immediatamente agli interessati.

Art. 5.

Certificato di controllo

1. Il certificato di controllo è rilasciato, secondo le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 82/130/CEE, da uno degli organismi autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella garantita dalle norme armonizzate.

3. Entro un mese dalla data del rilascio, le principali indicazioni contenute nel certificato di controllo sono comunicate, a cura dell'organismo autorizzato, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione delle Comunità europee ed alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 6.

Spese per gli accertamenti

1. Le spese necessarie per l'espletamento delle operazioni di esame del materiale elettrico e per il rilascio del certificato di conformità o di controllo sono a carico del richiedente. Il loro importo è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il titolare del certificato di conformità o di controllo può ottenere il rilascio di copie del certificato per gli usi consentiti dalla legge.

Art. 7.

Marchio distintivo comunitario

1. Il marchio distintivo comunitario apposto dal fabbricante sul materiale elettrico attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo ed è stato sottoposto alle verifiche ed alle prove individuali previste dalle norme armonizzate per il rilascio del certificato di conformità o citate nel certificato di controllo.

2. Il marchio distintivo comunitario deve essere conforme al modello riprodotto nell'allegato *C*, punto I, annesso alla presente legge.

3. Il marchio distintivo comunitario deve essere apposto su ciascun materiale elettrico in modo da risultare visibile, leggibile e durevole.

4. Il fabbricante può apporre il marchio distintivo comunitario solo se possiede il corrispondente certificato di conformità o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale elettrico corrisponda alle norme tecniche armonizzate. Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche attraverso gli organismi autorizzati, sorveglia la fabbricazione del materiale elettrico e cura che esso sia sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio distintivo comunitario.

5. Quando per un tipo di materiale elettrico non conforme alle norme armonizzate sia stato rilasciato un certificato di controllo, il marchio distintivo comunitario va completato in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato *C*, punto II, annesso alla presente legge.

Art. 8.

Designazione degli organismi di sorveglianza

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed al rilascio dei certificati di conformità e di controllo e notifica alle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea e alla Commissione delle Comunità europee l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di controllo, nonché ogni successiva modifica.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri della Comunità economica europea autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di controllo.

Art. 9.

Accertamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1. La sorveglianza sulla regolarità del rilascio dei certificati di conformità o di controllo è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora riscontri che un materiale elettrico, anche se conforme ad un tipo di materiale per il quale è stato rilasciato un certificato di conformità o di controllo, è tale da mettere in pericolo la sicurezza, può vietarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione nel mercato, dando comunicazione delle misure adottate alla Commissione ed agli altri Stati membri.

Art. 10.

Adeguamento degli allegati tecnici

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le modifiche degli allegati *A*, *B* e *C* annessi alla presente legge, rese necessarie per l'adeguamento al progresso tecnico ed alle esigenze del controllo e della sicurezza.

Art. 11.

Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquemilioni o con l'arresto fino ad un anno.

2. Salvo che il fatto costituisca reato:

a) chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire duemilioni;

b) chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centomila.

3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12.
Materiale non provvisto del marchio distintivo comunitario

1. Il materiale destinato a norma della presente legge ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, che non sia oggetto di certificato abilitante all'uso del marchio distintivo comunitario in quanto per la tecnica costruttiva o il modo di protezione non risulti del tutto o in parte disciplinato dalle norme armonizzate, può essere commercializzato in Italia ed usato in modo conforme alla sua destinazione purché risponda ai principi della legge 1° marzo 1968, n. 186, e, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione, sia accompagnato da un certificato, emesso dagli organismi nazionali autorizzati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727, attestante che il materiale stesso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella del materiale conforme alle norme armonizzate.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutto il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, compreso il materiale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 675 ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 727.

Art. 13.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli impianti ed al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, in uso, già costruiti od in fase di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO A
(*articolo 3*)

NORME EUROPEE FISSATE DAL CENELEC

1) **Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Regole generali — EN 50 014, 1ª edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;**

2) **Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Immersione nell'olio «O» — EN 50 015, 1ª edizione, marzo 1977;**

3) **Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Sovrappressione interna «p» — EN 50 016, 1ª edizione, marzo 1977;**

4) **Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Riempimento pulverulento «q» — EN 50 017, 1ª edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;**

5) **Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Rivestimento antideflagrante «d» — EN 50 018, 1ª edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;**

6) **Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Sicurezza aumentata «e» — EN 50 019, 1ª edizione, marzo 1977 con modifica n. 1;**

7) **Materiale elettrico per atmosfere esplosive — Sicurezza intrinseca «i» — EN 50 020, 1ª edizione, marzo 1977 con modifica n. 1.**

ALLEGATO B
(*articolo 3*)

MODIFICHE APPORTATE ALLE NORME EUROPEE DI CUI ALL'ALLEGATO A

APPENDICE 1

COSTRUZIONI ELETTRICHE PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

REGOLE GENERALI

1) Il testo del paragrafo 6.3 della Norma europea EN 50 014, prima edizione, marzo 1977, va sostituito con:

«Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100 cm^2 e che comportano parti metalliche accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF nelle condizioni più sfavorevoli, nella pratica, devono essere progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni di uso ordinarie, come pure durante la manutenzione e la pulizia.

Queste condizioni sono soddisfatte:

— con una scelta opportuna del materiale: la resistenza d'isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 22.4.7 del presente allegato, non deve superare:

— 1GΩ a 23±2°C e 50±5% di umidità relativa,

— 100GΩ nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidità specificate per la costruzione elettrica; il simbolo "X" dovrà essere riportato dopo gli estremi del certificato di prova, come indicato al paragrafo 26.2.9;

— ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione o con altre misure di protezione: l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una miscela aria-metano con (8,5±0,5) % di metano.

Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in sede di progettazione, un'etichetta d'avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio».

2) Il testo del paragrafo 22.4.7 della Norma europea EN 50 014, prima edizione, marzo 1977, va sostituito con:

«La resistenza è verificata sull'elemento di custodia, se le sue dimensioni lo permettono, o su un provino costituito da una piastra rettangolare

di dimensioni conformi alle indicazioni riportate alla figura 2, sulla quale due elettrodi paralleli sono verniciati in superficie con una vernice conduttrice il cui solvente non deve esercitare alcuna influenza sulla resistenza d'isolamento.
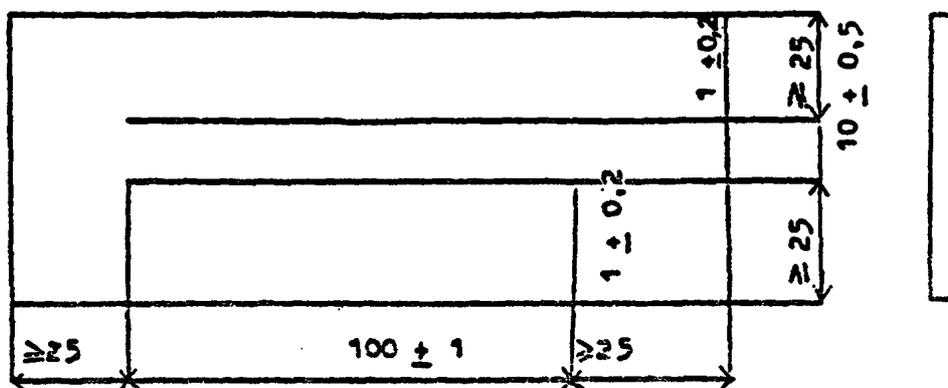
(Dimensioni in millimetri)

Fig. 2 - Provino con elettrodi conduttori verniciati.

La superficie del provino non deve essere stata toccata e deve essere pulita prima con acqua distillata, poi con alcool isopropilico (ovvero mediante qualsiasi altro solvente che possa essere miscelato con l'acqua e non alteri il materiale del provino), in seguito di nuovo con acqua distillata e asciugata. Il provino deve poi, senza essere stato manipolato con le dita, venir sottoposto per 24 ore alle condizioni di temperatura e di umidità indicate nel paragrafo 6.3. La prova viene effettuata nelle medesime condizioni.

La tensione continua applicata fra gli elettrodi è di 500 V±10 V per un minuto.

Durante la prova, la tensione deve essere sufficientemente stabile affinchè la corrente di carico, dovuta alla fluttuazione della tensione, abbia un valore trascurabile confrontata con quella che attraversa il provino. In certi casi, può essere necessaria l'utilizzazione di pile o accumulatori.

La resistenza di isolamento si esprime mediante il rapporto fra la tensione continua applicata agli elettrodi e la corrente totale che li attraversa quando la tensione è stata applicata per un minuto.

I metodi utilizzabili sono indicati nell'allegato *C*.

Nel caso in cui la pulitura possa influenzare i risultati della prova, si può eventualmente procedere ad un secondo esperimento senza preventiva pulitura del provino».

APPENDICE 2

COSTRUZIONI ELETTRICHE PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

CUSTODIE A PROVA D'ESPLOSIONE

1) Completare la Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo 1977, aggiungendo:

«11.7. Nelle custodie a prova d'esplosione del gruppo I, i materiali isolanti sottoposti a sollecitazioni elettriche suscettibili di provocare archi nell'aria è dovute a correnti nominali di oltre 16 A (nelle apparecchiature di interruzione, quali gli interruttori, i contatori, i sezionatori) devono superare una prova di resistenza alla dispersione conformemente alla pubblicazione 112 della CEI. La prova deve essere effettuata con 50 gocce e ad una tensione di 400 V ma con una soluzione dosata a (0,1±0,002) % in massa di cloruro d'ammonio e (0,5±0,002) % in massa di solfonato alchil-naftaleno di sodio nell'acqua distillata o deionizzata. A (23±1)°C, la resistività della soluzione è pari a (170±5) Ω cm.

I suddetti materiali isolanti che non abbiano superato la prova possono tuttavia essere utilizzati, purchè il loro volume sia limitato all'1 per cento del volume totale della custodia vuota, ovvero a condizione che un adeguato dispositivo di rivelazione consenta di disinnestare, a monte, l'alimentazione elettrica della custodia prima che un'eventuale decomposizione degli isolanti faccia insorgere condizioni pericolose; la presenza e l'efficacia di tale dispositivo devono essere controllate dal laboratorio di prova».

2) Sostituire il testo del paragrafo 12.3 della Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo 1977, con:

«12.3.1. La lunghezza e l'interstizio dei giunti a tenuta di fiamma della custodia a prova di esplosione degli apparecchi di connessione con bloccaggio meccanico o elettrico devono essere determinati dal volume esistente al momento della separazione dei contatti.

12.3.2. Le proprietà della custodia a prova di esplosione, modo di protezione "d" per apparecchi di connessione con bloccaggio meccanico o elettrico, in caso di esplosione interna, devono rimanere invariate sia quando gli apparecchi di connessione sono sotto tensione che al momento della separazione dei contatti.

12.3.3. Le prese fisse di corrente devono mantenere inalterate le proprietà di tenuta di fiamma delle custodie sulle quali sono montate, anche quando le spine sono tolte».

3) Aggiungere la seguente nota dopo il secondo capoverso del paragrafo 14.1.1 della Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo 1977:

«*Nota:* In particolare, è possibile sottoporre a una prova le custodie senza il resto delle apparecchiature. In questo caso, il laboratorio di prova deve indicare nel certificato, in base alle proposte del costruttore, il tipo di apparecchiatura ammissibile e le relative condizioni di montaggio».

4) Aggiungere una nuova sezione alla Norma europea EN 50 018, prima edizione, marzo 1977:

«SEZIONE IV. — ALTRE REGOLE

16. APPARECCHIATURA

Le custodie a prova di esplosione del gruppo I contenenti apparecchiature che in servizio producono archi o scintille suscettibili di infiammare una miscela esplosiva devono rispondere ai seguenti requisiti:

16.1. *Dispositivi di messa fuori tensione*

Tutti i conduttori accessibili, ad eccezione di quelli dei circuiti a sicurezza intrinseca conformi alla Norma europea EN 50 020, ovvero quelli di massa o di terra, devono poter essere messi fuori tensione mediante un dispositivo di messa fuori tensione prima dell'apertura della custodia a prova di esplosione.

Il dispositivo di messa fuori tensione di queste custodie a prova d'esplosione deve essere:

16.1.1. montato nella custodia a prova d'esplosione e, in questo caso, le parti che rimangono sotto tensione dopo apertura del dispositivo di messa fuori tensione devono essere protette conformemente ad uno dei modi di protezione normalizzati citati nella Norma europea EN 50 014 "Regole generali" e ne deve essere impedito l'accesso mediante un coperchio recante la dicitura "NON APRIRE SOTTO TENSIONE". Ciò non si applica alle parti che rimangono sotto tensione dei circuiti a sicurezza intrinseca conformi alla Norma europea EN 50 020, sicurezza intrinseca "i";

Nota: Trattandosi della sicurezza aumentata "e" conforme alla Norma europea EN 50 019, il grado di protezione stabilito può essere portato da IP 54 a IP 20.

16.1.2. ovvero montato in un'altra custodia conforme ad uno dei sistemi di protezione normalizzati citati nella Norma europea EN 50 014 "Regole generali";

16.1.3. ovvero costituito da un apparecchio di connessione (presa a spina) conforme alle regole illustrate nel paragrafo 12.3 della presente Norma europea.

16.2. *Porte o coperchi*

16.2.1. Porte o coperchi a manovra rapida:

Queste porte o coperchi devono essere bloccati meccanicamente con un sezionatore di modo che:

a) la custodia conservi le proprietà delle custodie a prova di esplosione, modo di protezione "d", fino a quando il sezionatore sia chiuso;

b) il sezionatore possa essere chiuso soltanto quando queste porte o coperchi garantiscano le proprietà delle custodie a prova d'esplosione, sistema protettivo "d".

16.2.2. Porte o coperchi fissati mediante viti:

Dette porte o coperchi devono recare una targhetta con la dicitura "NON APRIRE SOTTO TENSIONE".

16.3. *Condizioni complementari*

Tutte le custodie a prova di esplosione attrezzate di una porta o di un coperchio fissati mediante viti (cfr. 16.2.2.) devono soddisfare le seguenti condizioni complementari:

16.3.1. dovranno recare il contrassegno "X" definito nella Norma europea EN 50 014 "Regole generali";

16.3.2. il certificato dovrà indicare le condizioni di utilizzazione atte a garantire la sicurezza.

Nota: Le condizioni di utilizzazione da precisarsi nel certificato dipendono dalla natura del dispositivo contenuto nella custodia a prova di esplosione:

— se la custodia contiene soltanto un sezionatore con, eventualmente, contatti ausiliari, una serie di sbarre di distribuzione e elementi di connessione, il certificato dovrà precisare che la custodia non può contenere altre componenti elettriche;

— se la custodia può contenere altre componenti elettriche, il certificato dovrà precisare che un dispositivo di messa fuori tensione deve trovarsi in prossimità della custodia.

17. PORTALAMPADA E ATTACCHI

17.1. Le seguenti regole si applicano ai portalampada e agli attacchi che insieme formano una custodia a prova di esplosione, modo di protezione "d", da utilizzarsi in apparecchi di illuminazione a sicurezza aumentata, sistema di protezione "e".

17.2. Il dispositivo che impedisce l'allentamento della lampada descritto nella Norma europea EN 50 019, sicurezza aumentata "e", al punto 4.3.3., può essere evitato negli attacchi a vite provvisti di interruttore ad azione rapida, con custodia a prova di esplosione, modo di protezione "d", che interrompe tutti i poli del circuito della lampada prima della separazione del contatto.

17.3. *Portalampada per attacchi cilindrici*

17.3.1. I portalampada per gli apparecchi di illuminazione a tubi fluorescenti devono:

— essere unipolari e
— essere conformi alla pubblicazione 61-2 della CEI.

17.3.2. Altri portalampada: la lunghezza del giunto a prova di esplosione fra il portalampada e l'attacco, al momento della separazione del contatto, dev'essere di almeno 10 mm.

17.4. *Portalampada per attacchi a vite*

17.4.1. La parte filettata del portalampada dev'essere eseguita in un materiale resistente alla corrosione nelle condizioni probabili di utilizzazione.

17.4.2. Al momento della separazione del contatto, quando si svita l'attacco, questo deve rimanere inserito con almeno due giri di vite completi.

17.4.3. Nei portalampada a vite E 27 ed E 40 delle costruzioni elettriche dei gruppi II B e II C, il contatto elettrico deve essere effettuato da elementi di contatto elastici. Inoltre, al momento dell'avvitamento o dello svitamento della lampada, la chiusura e l'apertura del contatto devono avvenire all'interno di una custodia a prova di esplosione, modo di protezione "d", del gruppo II C.

Nota: Le regole del punto 17.4.3. non si applicano al materiale elettrico dei gruppi I e II A nè ai portalampada a vite E 10 ed E 14.».

APPENDICE 3

COSTRUZIONI ELETTRICHE PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

SICUREZZA INTRINSECA «i»
SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

Nota: Nelle miniere grisutose della Repubblica federale di Germania, la parola «Anlage» sostituisce «System».

1. SETTORE DI APPLICAZIONE

1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di realizzazione e di collaudo di costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca destinate, totalmente o in parte, ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose, allo scopo di garantire che dette costruzioni elettriche non provochino l'esplosione dell'atmosfera circostante.

1.2. Il presente allegato completa la Norma europea EN 50 020, sicurezza intrinseca «i» (prima edizione, marzo 1977), le cui prescrizioni si applicano alla realizzazione e alla prova delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e alle costruzioni elettriche associate.

1.3. Il presente allegato non sostituisce le norme d'installazione delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca, delle costruzioni elettriche associate e dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.

2. DEFINIZIONI

2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca, sono applicabili nell'ambito del presente allegato e completano le definizioni della Norma europea EN 50 014 «Regole generali» e EN 50 020 «Sicurezza intrinseca "i"».

2.2. *Sistema elettrico a sicurezza intrinseca*

In un documento descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche viene definito un sistema, nel quale i circuiti di interconnessione o parte di tali circuiti, destinati ad essere utilizzati in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, sono circuiti a sicurezza intrinseca e rispondono alla normativa del presente allegato.

2.3. *Sistema elettrico a sicurezza intrinseca provvisto di certificato*

Sistema elettrico conforme a quanto indicato al punto 2.2. per il quale un laboratorio di prova ha rilasciato un certificato da cui risulta che

il tipo di sistema elettrico è conforme alle prescrizioni del presente allegato.

Nota 1: Non occorre che ogni costruzione elettrica facente parte di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca venga provvista di certificato singolarmente, purchè sia identificabile senza possibilità di equivoci.

Nota 2: Possono essere installati senza un certificato complementare, nei limiti in cui lo consentano le norme nazionali di installazione, i sistemi elettrici conformi alle indicazioni di cui al punto 2.2. per i quali la conoscenza dei parametri elettrici delle costruzioni elettriche garantite a sicurezza intrinseca, delle costruzioni elettriche associate garantite, dei dispositivi non garantiti conformi al punto 1.3. della Norma europea EN 50 014 «Regole generali», nonchè la conoscenza dei parametri elettrici e fisici dei componenti e dei conduttori di interconnessione permettano di dedurre senza ambiguità che la sicurezza intrinseca è mantenuta.

2.4. *Accessori*

Materiale elettrico che consta soltanto di elementi di connessione o di interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che non comporta nessuna conseguenza sulla sicurezza intrinseca del sistema, quali le scatole di raccordo, le scatole di derivazione, i connettori, le prolunghe, gli interruttori, ecc.

3. CATEGORIE DI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

3.1. I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che compongono detti sistemi devono rientrare in una delle due categorie: «ia» o «ib». Salvo indicazioni contrarie, le prescrizioni del presente allegato si applicano ad entrambe le categorie.

Nota: I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti che li compongono possono appartenere a categorie diverse da quelle delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca e delle costruzioni elettriche associate che compongono il sistema o parte del sistema. Svariate parti di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca possono comportare varie categorie.

3.2. *Categoria «ia»*

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi rientrano nella categoria «ia» se sono conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca della categoria «ia» (cfr. Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca», punto 4.1.); tuttavia, il sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme deve essere considerato una costruzione elettrica unica.

3.3. *Categoria «ib»*

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o le parti di tali sistemi rientrano nella categoria «ib» qualora risultino conformi alle prescrizioni applicabili alle costruzioni elettriche della categoria «ib» (cfr. Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca», punto 4.2.); tuttavia il sistema

elettrico a sicurezza intrinseca nel suo insieme deve essere considerato una costruzione elettrica unica.

4. CONDUTTORI D'INTERCONNESSIONE DI UN SISTEMA ELETTRICO A SICUREZZA INTRINSECA

4.1. I parametri elettrici e tutte le caratteristiche dei conduttori di interconnessione tipici di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono, per quanto riguarda la garanzia della sicurezza intrinseca, essere indicati nei certificati che corredano il sistema.

4.2. Quando un cavo multiconduttore contiene allacciamenti che fanno parte di più di un circuito a sicurezza intrinseca, il cavo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:

4.2.1. Lo spessore radiale dell'isolante deve essere adeguato al diametro del conduttore. Qualora l'isolante sia costituito da polietilene, lo spessore radiale minimo deve essere di 0,2 mm.

4.2.2. Prima di uscire dalla fabbrica, il cavo multiconduttore deve essere sottoposto ad un collaudo dielettrico effettuato sotto corrente alternativa, specificato sia al punto 4.2.2.1., sia al punto 4.2.2.2. Il risultato positivo del collaudo deve essere attestato da un certificato rilasciato dal costruttore.

4.2.2.1. Ovvero ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio nel cavo, viene sottoposto ad una tensione di valore efficace uguale a 3.000 V + (2.000 volte lo spessore radiale dell'isolante espresso in mm.) V; il cavo assemblato:

— viene sottoposto dapprima ad un collaudo con una tensione di valore efficace pari a 500 V applicata fra l'insieme delle armature o schermi del cavo uniti elettricamente fra di loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e

— viene sottoposto poi a collaudo con tensione di valore efficace pari a 1.000 V applicata fra un fascio comprendente metà dei conduttori del cavo e un fascio comprendente l'altra metà.

4.2.2.2. Ovvero il cavo montato:

— viene dapprima collaudato con una tensione di valore efficace pari a 1.000 V applicata fra il complesso delle armature o schermi del cavo collegati elettricamente fra loro e il fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e

— viene in seguito collaudato con una tensione di valore efficace di 2.000 V applicata successivamente fra ciascun conduttore del cavo e il fascio formato da tutti gli altri conduttori collegati elettricamente fra loro.

4.2.3. Le prove dielettriche indicate al punto 4.2.2. devono essere effettuate con una tensione alternativa sensibilmente sinusoidale con frequenze comprese fra 48 Hz e 62 Hz, prodotta da un trasformatore di adeguata potenza, tenuto conto della capacità del cavo. Nel caso di

tensioni di prova sul cavo completo, la tensione va aumentata regolarmente, fino al valore specificato, in un tempo di almeno 10 secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi.

I collaudi devono essere effettuati dal fabbricante.

4.3. Non si possono prendere in considerazione difetti di sorta fra i conduttori di un cavo multiconduttore se il sistema corrisponde ad una delle seguenti prescrizioni:

4.3.1. Il cavo è conforme al punto 4.2. e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca comporta uno schermo conduttore che garantisca un tasso di schermatura pari almeno al 60 per cento.

Nota: L'eventuale connessione dello schermo alla massa o alla terra sarà determinata dalle norme d'impianto.

4.3.2. Il cavo, conforme al punto 4.2., è protetto efficacemente contro i deterioramenti e ciascun circuito individuale a sicurezza intrinseca presenta, nel corso del normale funzionamento, una tensione massima uguale o inferiore a 60 volt.

4.4. Quando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di cui al punto 4.2., ma non a quella del punto 4.3., e contiene soltanto circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di un medesimo sistema elettrico a sicurezza intrinseca, oltre all'applicazione di quanto espresso al punto 3.2. o 3.3., bisogna prendere in considerazione l'eventualità di guasti in un massimo di 4 conduttori del cavo.

4.5. Allorquando un cavo multiconduttore è conforme alla normativa di cui al punto 4.2., ma non a quella del punto 4.3., e contiene circuiti a sicurezza intrinseca facenti parte di vari sistemi elettrici a sicurezza intrinseca, ciascun circuito a sicurezza intrinseca contenuto nel cavo deve presentare un coefficiente di sicurezza pari a 4 volte quello richiesto al punto 3.2. o 3.3.

4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui ai punti 4.2. e 4.3., oltre all'applicazione dei punti 3.2. o 3.3., bisognerà considerare l'eventualità di un numero imprecisato di guasti nei conduttori del cavo.

4.7. I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono specificare le condizioni di utilizzazione risultanti dall'applicazione dei punti da 4.3 a 4.6.

5. ACCESSORI USATI NEI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

Gli accessori citati nei documenti di certificazione come parte integrante di un sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono essere conformi:

— ai punti 6 e 7 della Norma europea EN 50 014 «Regole generali»;
— nonchè ai punti 5 e 10.3 della Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca "i"».

Il contrassegno deve riportare almeno il nome del costruttore o il suo marchio di fabbrica depositato.

Nota: L'utilizzazione di accessori non certificati rientra nell'ambito della normativa di installazione.

6. COLLAUDI TIPOLOGICI

I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca devono essere sottoposti a prove conformi alle prescrizioni relative ai collaudi tipologici di cui al punto 9 della Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca "i"», tenendo tuttavia conto del punto 4 del presente allegato.

7. CONTRASSEGNI DEI SISTEMI ELETTRICI A SICUREZZA INTRINSECA

I sistemi elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono recare il contrassegno del detentore del certificato del sistema almeno su una delle costruzioni elettriche del sistema collocata in un punto «strategico». Il contrassegno deve comportare le indicazioni minime prescritte al punto 26.5 della Norma europea EN 50 014 «Regole generali», nonchè le lettere SYST.

ALLEGATO C
(*articolo 7*)

MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I

I. — MARCHIO DISTINTIVO COMUNITARIO
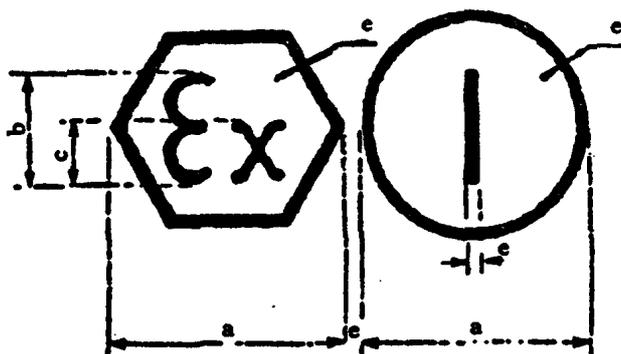
b = 0,5 a
c = 0,25 a
e ≥ 0,03 a

II. — CONTRASSEGNO DEL MATERIALE ELETTRICO OGGETTO DI UN CERTIFICATO DI CONTROLLO

Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'articolo 9, il marchio distintivo comunitario deve almeno essere completato dai seguenti simboli:

1) il simbolo «S», per indicare che si tratta di materiale elettrico, destinato a miniere grisutose, coperto da un certificato di controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito;

2) le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato di controllo;

3) il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di controllo;

4) il nome o la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato;

5) il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato;

6) la designazione del tipo fornita dal costruttore;

7) il numero di fabbricazione;

8) se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare il simbolo «X» dopo gli estremi del certificato di prova;

9) dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche;

10) ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato.
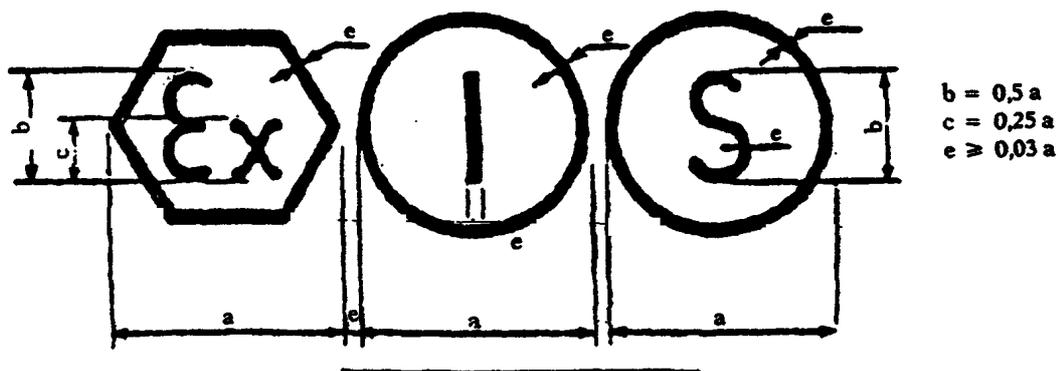
ALLEGATO D
(*articolo 4*)
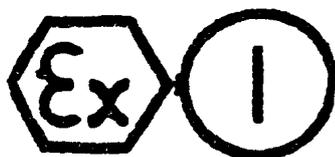
Spazio riservato all'indicazione del nome e dell'indirizzo (postale, telefonico, telex, ecc.) dell'organismo autorizzato a rilasciare i certificati.

MATERIALE O SISTEMA ELETTRICO PER MINIERE GRISUTOSE

(1) CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

(2) Nome o sigla dell'organismo autorizzato a rilasciare certificati - le due ultime cifre dell'anno di rilascio del certificato - numero d'ordine del certificato - eventualmente, il segno «X».

(3) Il presente certificato è rilasciato per:
— denominazione del materiale o del sistema elettrico certificato
— tipo(i) certificato(i)

(4) *a*) costruito da:
nome ed indirizzo (postale) del costruttore

b) presentato per la certificazione da:
nome ed indirizzo (postale) del richiedente.

(5) Questo materiale o sistema elettrico, nonchè le eventuali varianti accettabili, sono descritti nell'allegato del presente certificato e nei documenti descrittivi citati in questo allegato.

(6) Nome o sigla dell'organismo autorizzato conformemente all'articolo 14 della direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982:
— certifica che questo materiale elettrico è conforme alle norme europee armonizzate:
riferimento a ciascuna norma europea corrispondente, anno di edizione, riferimento alla norma nazionale corrispondente, citando se la direttiva succitata è allegata

e che ha superato positivamente i controlli e le prove prescritte da tali norme,
— certifica di aver compilato un verbale a carattere riservato relativo a tali verifiche e prove.
Eventualmente, riferimento a tale verbale.

(7) Il codice del materiale elettrico è:
EEx, la o le sigle dei modi di protezione, I.

(8) Questo documento può essere riprodotto solo integralmente.

Pag. ... / ...

Il numero a sinistra della barra obliqua deve indicare il numero della pagina del certificato, quello a destra il numero delle pagine del certificato, allegato compreso.

(9) Certificato di conformità — Nome o sigla dell'organismo autorizzato a rilasciare certificati - le due ultime cifre dell'anno di rilascio del certificato - numero d'ordine del certificato - eventualmente, il segno «X».

(10) Con il marchio del materiale elettrico consegnato, il fornitore attesta, sotto la sua responsabilità, che il materiale elettrico fornito è conforme alle prescrizioni dei documenti descrittivi allegati al certificato e che ha superato positivamente le prove e le verifiche individuali prescritte dalle norme europee armonizzate citate in precedenza al punto 6.

(11) Sul materiale elettrico consegnato può essere apposto il marchio distintivo comunitario definito nell'allegato C della direttiva citata al punto 6. Tale marchio figura sulla prima pagina del presente certificato: esso dev'essere posto sul materiale elettrico in modo da essere ben visibile, leggibile e duraturo.

(12) Il segno «X» posto dopo il numero del certificato di conformità indica che il materiale elettrico è sottoposto alle condizioni di impiego speciali ai fini della sicurezza citati nell'allegato del presente certificato.

(13) Luogo e data (giorno, mese, anno) di rilascio del certificato.

(14) Direttore dell'organismo autorizzato (firma)

ALLEGATO

(A1) — *Denominazione del materiale o del sistema elettrico certificato*

— *Tipo(i) certificato(i)*

(A2) *Descrizione del materiale e del sistema elettrico certificato:*

....

....

(A3) *Documenti descrittivi:*

....

....

(A4) *Parametri specifici del o dei modi di protezione impiegati:* (*)

....

....

(A5) *Marchio del materiale elettrico certificato:*

Il marchio dev'essere visibile, leggibile e duraturo; esso deve contenere le seguenti indicazioni:

1) Fare riferimento alla Norma europea EN 50 014, paragrafo 26, «Regole generali» e, se è il caso, alle norme europee specifiche dei modi di protezione impiegati. Se il certificato riguarda diversi tipi certificati, citare ciascun tipo per esteso ed indicare «oppure» tra un tipo e l'altro.

2) Il contrassegno normalmente previsto dalle norme di costruzione del materiale elettrico impiegato.

   Fare riferimento al paragrafo 26.2.11 della Norma europea EN 50 014 «Regole generali».

(A6) *Verifiche e prove individuali:*

Citare le verifiche e le prove a cui ciascun esemplare del materiale elettrico è stato sottoposto prima della consegna, in applicazione delle regole della Norma europea EN 50 014 «Regole generali» e delle norme europee specifiche del o dei modi di protezione impiegati. I riferimenti a tali regole devono essere citati.

Indicare «nessuno» se necessario.

(A7) *Condizioni d'impiego speciali ai fini della sicurezza:*

Indicare tali condizioni nel caso in cui dopo il suo numero d'ordine il certificato porti il segno «X». In caso contrario, indicare «nessuno».

(*) Per esempio, nel caso della sicurezza intrinseca le caratteristiche limite dei circuiti esterni (vedi 10.1 della Norma europea EN 50 020 «Sicurezza intrinseca "i"»).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. n. 675/1982 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 196 del 1979 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione».

— Il D.P.R. 21 luglio 1982, n. 727/1982 reca: «Attuazione della direttiva CEE n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera esplosiva"».

Nota all'art. 5:

L'art. 9 della direttiva 82/130/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose, pubblicata nella G.U. CEE n. L 59 del 2 marzo 1982, così, recita:

«Art. 9. — 1. Il certificato di controllo di cui all'art. 4, paragrafo 1, secondo trattino, è rilasciato da uno degli organismi di cui all'art. 14. Esso attesta che il tipo di materiale elettrico garantisce una sicurezza almeno uguale a quella del materiale elettrico conforme alle norme armonizzate.

2. Prima che l'organismo autorizzato interessato rilasci un certificato di controllo, lo Stato membro, su iniziativa di tale organismo autorizzato, trasmette i documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico, cioè la descrizione del materiale, il verbale delle verifiche e delle prove effettuate da detto organismo e il progetto di certificato di controllo alla commissione e agli Stati membri che ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati. Detti Stati membri dispongono di un termine di quattro mesi, a decorrere da detta comunicazione, per esprimere eventualmente allo Stato membro interessato il loro parere sfavorevole ovvero per adire il comitato di cui all'art. 6. Di ogni comunicazione va inviata copia alla commissione. Tutta la corrispondenza ha carattere riservato.

3. Qualora, prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nessuno Stato membro abbia espresso parere negativo né adito il comitato, detto Stato membro autorizza il rilascio del certificato di controllo.

4. In caso contrario, la commissione delibera sulla domanda di certificato di controllo dopo aver ascoltato il parere del comitato.

5. Una copia del certificato di controllo è trasmessa alla commissione e agli altri Stati membri entro il termine di un mese a decorrere dal suo rilascio; gli Stati membri ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati. L'organismo autorizzato che ha proceduto alle verifiche e alle prove del materiale elettrico redige un verbale finale. Quest'ultimo è tenuto a disposizione degli Stati membri.

6. L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo può revocarlo quando constati che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, o quando alcune condizioni imposte non siano state soddisfatte. Esso può inoltre revocare il certificato se il costruttore immette sul mercato materiale elettrico non conforme al tipo per il quale il certificato è stato rilasciato.

Esso trasmette copia dell'atto di revoca alla commissione e agli Stati membri i quali ne assicurano l'inoltro agli organismi autorizzati.

La revoca va motivata in termini precisi ed è pubblicata conformemente al paragrafo 8.

Sia la revoca che il rifiuto del rilascio di un certificato di controllo sono immediatamente comunicati all'interessato, indicando le procedure di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e i termini entro i quali detti ricorsi possono essere presentati.

7. I documenti utilizzati per la certificazione del materiale elettrico devono essere conservati dall'organismo che li ha rilasciati e sono messi a disposizione, in caso di necessità, della commissione e degli altri Stati membri ai fini di un esame particolare in materia di sicurezza; il carattere riservato di tali documenti deve essere rispettato.

8. La commissione fa pubblicare degli estratti dei certificati di controllo nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee».

Nota all'art. 11:

La legge n. 689/1981 reca: «Modifiche al sistema penale».

Note all'art. 12:

— La legge n. 186/1968 reca: «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici».

— Si trascrive il testo degli articoli 1 e 8 del D.P.R. n. 727/1982:

«Art. 1. — Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera potenzialmente esplosiva», ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina».

«Art. 8. — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di conformità e di controllo e notifica agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di controllo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di controllo».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del D.P.R n. 675/1982:

«Art. 1. — Il presente decreto riguarda il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano uno o più dei seguenti modi di protezione:

immersione in olio "o";
sovrappressione interna "p";
immersione sotto sabbia "q";
custodia a prova di esplosione "d";
sicurezza aumentata "e";
sicurezza intrinseca "i"».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 756):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (BATTAGLIA) il 31 dicembre 1987.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 19 gennaio 1988, con pareri delle commissioni 2ª, 11ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione e approvato l'11 maggio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 2768):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede legislativa, il 9 giugno 1988, con pareri delle commissioni I, II, III, V e XI.

Esaminato dalla X commissione il 1° marzo 1989; 15 e 16 marzo 1989; 29 marzo 1989 e approvato il 6 aprile 1989.

89G0172

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1989, n. 151.

Assegnazione all'Enea di un contributo per l'anno 1989.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il regolare funzionamento dell'Enea mediante l'immediata erogazione dei mezzi finanziari indispensabili allo svolgimento, nel corrente anno, dei programmi previsti dal piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988, in attesa della conseguente riformulazione dei programmi di attività dell'Ente;

Considerata la necessità di incrementare le attività dell'Enea nei settori delle fonti rinnovabili e risparmio energetico, della protezione ambientale, della fusione nucleare e dell'innovazione tecnologica, nonché di proseguire la riconversione verso tali settori delle attività

programmatiche dell'Ente nell'ambito dello sviluppo e della promozione industriale dei reattori nucleari provati, dei reattori veloci e del ciclo del combustibile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione delle indicazioni programmatiche contenute nel piano energetico nazionale approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 10 agosto 1988, è assegnato all'Enea un contributo di lire 700 miliardi per l'anno 1989.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

RUBERTI, *Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TESORO

DECRETO 8 marzo 1989.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 dicembre 1988, di durata quinquennale, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 26 gennaio 1989, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU, con godimento 28 dicembre 1988;

Visto, in particolare, l'art. 20 del suddetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 28 dicembre 1988, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «8,75% 1988/1993» «EMISSIONE PER NOMINALI 1.000.000.000 di ECU» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1988/1993» «ISSUE OF ECU 1,000,000,000».

Seguono, poi, le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione del valore nominale del titolo, del tasso di cambio utilizzato per le sottoscrizioni da parte degli operatori residenti all'interno, pari a lire 1.528,62 per ogni ECU, del numero assegnato al certificato, del

numero di codice dell'Associazione bancaria italiana, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, dell'eventuale intestazione, delle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, della data e della firma del Ministro.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «TREASURY CERTIFICATE IN ECU» «8,75% 1988/1993».

Seguono, poi le diciture — in lingua italiana ed inglese — per l'indicazione dell'importo lordo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto del 22 dicembre 1988.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: «PAGABILE ALL'ESTERO - PAYABLE ABROAD».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati cinque compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: «ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampato tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1989
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 320

89A1102

DECRETO 19 aprile 1989.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1983 (settennali), 1° maggio 1984 (settennali), 1° novembre 1984 (settennali), 18 novembre 1985 (quinquennali), 1° novembre 1987 (quinquennali), 1° maggio 1988 (quinquennali) e 1° novembre 1988 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1989 e scadenza nel mese di novembre 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 715022/66-AU-52 del 21 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1983, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1983, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 208931/66-AU-64 del 18 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 28 aprile 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° maggio 1984, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 320115/66-AU-95 del 6 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 novembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.067 miliardi;

n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembe 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.950 miliardi;

n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 254430/66-AU-171 del 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1989 e scadenza nel mese di novembre 1989;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 715022 del 21 ottobre 1983, n. 208931 del 18 aprile 1984, n. 214049 del 17 ottobre 1984, n. 320115 del 6 novembre 1985, n. 429299 del 27 ottobre 1987, n. 251850 del 26 aprile 1988 e n. 254430 del 27 ottobre 1988, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1989, è determinato nella misura:

del 6,15% per i CCT settennali 1° novembre 1983, emessi per lire 5.000 miliardi cedola n. 12;

del 5,90% per i CCT settennali 1° maggio 1984, emessi per lire 8.000 miliardi cedola n. 11;

del 5,75% per i CCT settennali 1° novembre 1984, emessi per lire 7.000 miliardi cedola n. 10;

del 5,40% per i CCT quinquennali 18 novembre 1985, emessi per lire 1.067 miliardi cedola n. 8;

del 6,20% per i CCT quinquennali 1° novembre 1987, emessi per lire 1.950 miliardi cedola n. 4;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° maggio 1988, emessi per lire 2.000 miliardi cedola n. 3;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° novembre 1988, emessi per lire 1.000 miliardi cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.552.518.000.000, così ripartite:

L. 307.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1983;

L. 472.000.000.000 per i CCT settennali 1° maggio 1984;

L. 402.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 57.618.000.000 per i CCT quinquennali 18 novembre 1985;

L. 120.900.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1987;

L. 128.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1988;

L. 64.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1988,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1785

DECRETO 19 aprile 1989.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985 (decennali), 1° maggio 1986 (decennali), 19 maggio 1986 (sessennali), 1° maggio 1987 (decennali) e 20 maggio 1987 (quadriennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1989 e scadenza nel mese di maggio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 622780/66-AU-109 del 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 623006/66-AU-110 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, recante un'emissione di CCT sessennali con godimento 19 maggio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 2.025.540.000.000;

n. 426620/66-AU-134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 426749/66-AU-135 del 7 maggio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1987, recante un'emissione di CTS quadriennali con godimento 20 maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 411.023.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 16 aprile 1985, del 28 aprile 1986, del 24 aprile 1987 e del 7 maggio 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 maggio 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1989 e scadenza nel mese di maggio 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1989, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313586 del 16 aprile 1985, n. 622780 del 28 aprile 1986, n. 426620 del 24 aprile 1987 e n. 426749 del 7 maggio 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623006 del 10 maggio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1990, è determinato nella misura:

dell'11,00% per i CCT decennali 1° maggio 1985, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 5;

dell'11,25% per i CCT decennali 1° maggio 1986, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

dell'11,10% per i CCT sessennali 19 maggio 1986, emessi per L. 2.025.540.000.000, cedola n. 4;

del 12,10% per i CCT decennali 1° maggio 1987, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 3;

del 5,65% per i CTS quadriennali 20 maggio 1987, emessi per L. 411.023.000.000, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.658.538.253.310, così ripartite:

L. 880.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1985;

L. 562.500.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986;

L. 224.834.940.000 per i CCT sessennali 19 maggio 1986;

L. 967.980.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1987;

L. 23.223.313.310 per i CTS quadriennali 20 maggio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1989

Il Ministro: AMATO

89A1786

DECRETO 22 aprile 1989.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 14%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 28 marzo 1989, n. 110, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 26,00 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 22 aprile 1989

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

89A1812

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1989.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni alla Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft, con sede ad Hannover (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda pervenuta in data 30 dicembre 1987 della Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft, con sede ad Hannover (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio, nel territorio della Repubblica, delle assicurazioni e della riassicurazione in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 28 febbraio 1989, n. 910182, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 3 marzo 1989;

Considerato che ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, la Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft nella sua qualità di casa madre della rappresentanza generale per l'Italia si è impegnata a ripianare, mediante ulteriori conferimenti, ogni eventuale perdita conseguita dalla rappresentanza medesima;

Decreta:

La società Magdeburger Feuerversicherung Aktiengesellschaft, con sede ad Hannover (Repubblica federale tedesca) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana le assicurazioni e le riassicurazioni nei rami: infortuni; corpi di veicoli terrestri; corpi di veicoli ferroviari; corpi di veicoli aerei; corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; merci trasportate; incendio ed elementi naturali; altri danni ai beni; R.C. autoveicoli terrestri; R.C. aeromobili; R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; R.C. generale; perdite pecuniarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A1739

DECRETO 14 aprile 1989.

Approvazione delle tariffe e condizioni di polizza per l'assicurazione contro i rischi della grandine, brina e gelo dei prodotti «agrumi» e «carciofi», da applicarsi per la campagna 1988-89.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge n. 576 del 12 agosto 1982, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 315 del 4 marzo 1983 recante norme relative alla riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 280-F del 22 marzo 1988 con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive o pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo;

Vista la domanda in data 17 ottobre 1988 presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.) da applicarsi per la campagna 1988-89 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi», assunti dalle imprese assicuratrici consorziate;

Visti i verbali delle riunioni congiunte tra i rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di.;

Vista la relazione tecnica sulle garanzie assicurative grandine, brina e gelo presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della richiamata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 920285 del 18 gennaio 1989 con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato le proprie valutazioni in merito alle condizioni di polizza e tariffe relative ai prodotti «agrumi» e «carciofi» da applicare per la campagna 1988/1989;

Ritenuto che la domanda concernente le tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicare per la campagna 1988-89 possa essere accolta;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di.), da applicarsi per la campagna 1988/1989 dalle imprese consorziate per l'assicurazione dei prodotti «agrumi» e «carciofi» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, addì 14 aprile 1989

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

89A1788

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 gennaio 1989.

Applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente l'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, nonché di ovini e caprini infetti di brucellosi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, concernente modifiche alla predetta legge n. 615;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, contenente norme per la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) che stabilisce il fabbisogno finanziario per assicurare i servizi sanitari finalizzati alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 riguardante il regolamento di polizia veterinaria;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 16 settembre 1968) e successive modifiche, concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1986;

Ritenuto che occorre procedere all'adeguamento per l'anno 1987 della misura dell'indennità di abbattimento previsto dall'art. 6 della predetta legge n. 296;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la nota n. 12945/23859 del 1° luglio 1987 concernente l'adeguamento dell'indennità di abbattimento di bovini ed ovini e caprini e le variazioni nelle quotazioni di mercato degli animali iscritti e non iscritti ai libri genealogici nazionali;

Sentito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modifiche, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perché affetti da tubercolosi o da brucellosi è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987 in L. 381.000 a capo.

La misura massima dell'indennità di abbattimento da corrispondere per bovini e bufalini, quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1987, in L. 698.000 a capo.

Nell'allegata tabella sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini e caprini abbattuti nel corso dell'anno 1987 perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1987, in L. 64.000 per capo.

Art. 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dopo la registrazione della Corte dei conti; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 10 gennaio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1989
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 105

TABELLA

INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI

Categoria	Indennità spettante nella misura massima di L. 381.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 698.000 (nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti)	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	127.000	110.000	234.000	209.000
Vitellone:				
maschio	—	127.000	—	209.000
femmina	253.000	221.000	465.000	418.000
Manzo:				
maschio	—	142.000	—	209.000
femmina	349.000	300.000	639.000	576.000
Bue	—	110.000	—	209.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	381.000	349.000	698.000	629.000
di età superiore a 8 anni	317.000	285.000	583.000	523.000
Toro	142.000	127.000	234.000	209.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

89A1816

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 14 gennaio 1988, concernente modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per all'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;

Visto l'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che prevede il versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27, 30 e 33 mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del citato regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni, nonché ad una della casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, aventi un patrimonio non inferiore a lire cento milioni;

Visto il terzo comma dello stesso art. 38, il quale prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, i dati che deve contenere, le modalità per il rilascio del documento stesso, per il pagamento dell'imposta e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1988, concernente le modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una azienda di credito;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, modificato dall'art. 4, comma 24, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, che consente l'istituzione nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, di due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1986, che istituisce nelle province di Firenze e di Milano un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede, rispettivamente, in Prato e in Monza;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1988, che istituisce nella provincia di Genova un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Chiavari;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1988, che istituisce nella provincia di Brescia un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Brescia;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1988, che istituisce nella provincia di Roma un secondo ufficio imposta sul valore aggiunto con sede in Roma;

Visto il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, concernente disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;

Ritenuta la necessità di sostituire il decreto ministeriale 14 gennaio 1988;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 gennaio 1988 concernente le modalità di pagamento dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad un'azienda di credito, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione del periodo cui si riferisce la liquidazione d'imposta e l'importo versato, nonché i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.

L'azienda di credito delegata deve controllare:

a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato corrispondano al codice dell'ufficio IVA competente per territorio nei confronti della dipendenza cui la delega è stata conferita;

b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale, e del periodo di riferimento del pagamento.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2. — L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento per conto dell'ufficio IVA, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, in apposita contabilità speciale, direttamente presso la competente sezione di tesoreria provinciale in contanti o mediante i valori previsti dal terzo comma del'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente, per ciascuna giornata al netto dell'importo delle commissioni, entro i previsti termini, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13, dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, e dal decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da una dipendenza capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a fronte dei versamenti previsti dal secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, effettuati dalle aziende di credito e dalle casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rilasceranno al versante, ad avvenuto incasso dei valori, un'attestazione, di cui all'allegato 2, per ognuna delle distinte di cui all'allegato 3. Detta attestazione dovrà essere in due esemplari di cui il primo fungerà da quietanza per il versante e il secondo da attestazione di accreditamento per il competente ufficio IVA, al quale sarà presentato con la relativa documentazione. A fronte di tutte le attestazioni rilasciate in giornata la sezione emetterà, a favore del competente ufficio IVA, unica quietanza cumulativa mod. 80T, alla quale sarà allegata altra copia delle attestazioni stesse. La data di versamento indicata sull'attestazione costituirà termine liberatorio per l'azienda di credito.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato provvederanno tempestivamente alla trasmissione all'ufficio IVA della quietanza mod. 80T e dei relativi allegati. Detta documentazione potrà essere ritirata direttamente dall'ufficio IVA interessato.

Per il pagamento effettuato a fronte di ogni giornata di riscossione delle deleghe deve essere predisposto apposito modulo conforme all'allegato 3 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme all'attestazione di pagamento rilasciata dalla tesoreria, di cui all'allegato 2, con periodicità settimanale; il martedì di ogni settimana devono essere consegnate le distinte e relative attestazioni dei pagamenti effettuati nella settimana precedente.

Art. 3. — Le aziende di credito delegate devono pagare, entro i prescritti termini, l'ammontare dell'imposta da esse dovuta alla competente sezione di tesoreria provinciale attraverso la dipendenza capofila competente per territorio con le modalità prescritte nel primo e quarto comma del precedente articolo.

Per i versamenti deve essere predisposto un modulo conforme all'allegato 4, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila per i documenti previsti nel sesto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA con le modalità e i termini di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

Art. 4. — La contabilità speciale di conto corrente di cui all'art. 2 è tenuta a norma delle disposizioni previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, e dalle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Le somme accreditate dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, nei modi indicati dall'art. 2, costituiranno accertamento di entrata; per ogni attestazione ricevuta i titolari del servizio autonomo di cassa istituito presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto emetteranno, a loro nome e per pari importo, ordine di incasso in conformità alla vigente normativa. I predetti titolari, mediante distinti ordinativi, sottoscritti anche dai titolari degli uffici IVA, tratti con cadenza mensile sulla contabilità speciale di cui al comma precedente, provvederanno a trasferire all'apposita contabilità speciale già esistente i fondi necessari a consentire l'effettuazione dei rimborsi di propria competenza o a costituire la giacenza necessaria agli altri uffici eventualmente deficitari, secondo le norme emanate in attuazione del disposto del quinto comma dell'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al versamento all'erario delle somme eccedenti.

Il cassiere inoltre trasmetterà, vistati per convalida, due dei tre esemplari delle distinte di cui al sesto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3, ai reparti amministrativi.

Il Ministero delle finanze al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle commissioni, dovrà provvedere all'emissione di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle commissioni trattenute dalle aziende di credito delegate.

Comunicazione dell'importo lordo e netto dei versamenti affluiti sulla contabilità speciale di cui all'art. 2, nonché delle relative commissioni bancarie, dovrà altresì essere fatta mensilmente dal centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, per ogni ufficio IVA, alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio.

Art. 5. — La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni distinta di cui al sesto comma dell'art. 2.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari della distinta trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 3); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6. — L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli allegati 3 e 4.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 5 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine a fianco di ciascuno indicato:

1° dicembre ÷ 7 gennaio: 20 febbraio;
8 gennaio ÷ 31 marzo: 15 maggio;
1° aprile ÷ 31 maggio: 15 luglio;
1° giugno ÷ 31 agosto: 15 ottobre;
1° settembre ÷ 30 novembre: 15 gennaio.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Le aziende di credito che vengono abilitate allo svolgimento del servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono comunicare al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, almeno venti giorni prima della data di attivazione del servizio, il proprio codice identificativo, desunto dal «Codice generale delle aziende di credito e degli istituti di credito speciale» gestito dall'Associazione bancaria italiana, le sedi delle dipendenze capofila distinte per ufficio IVA competente con la relativa codifica, nonché i dati identificativi degli enti incaricati della consegna dei supporti.

Le predette aziende e quelle che attualmente già svolgono il servizio devono comunicare all'indicato centro le variazioni intervenute nella designazione sia delle proprie dipendenze capofila con la relativa codifica, sia degli enti incaricati della consegna dei supporti almeno venti giorni prima del verificarsi delle variazioni stesse.

Art. 7. — Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli trasmessi, tramite i terminali, dagli uffici IVA al momento dell'emissione dell'acquisizione delle distinte di cui al sesto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3 allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli dei versamenti d'imposta risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti, riportati sui relativi supporti predisposti dal Consorzio nazionale degli esattori o trasmessi via terminale dagli uffici IVA.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute, nonché all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, successivamente ripreso dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8. — Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze e le attestazioni rilasciate dalla tesoreria in ordine cronologico e uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse.

Art. 9. — I moduli allegati 1, 3 e 4 al presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10. — Resta fermo il pagamento dell'imposta mediante versamento diretto in tesoreria, da parte dei Depositi generi di monopolio, previsto dal decreto 28 dicembre 1972 del Ministero delle finanze.

Art. 11. — A partire dalla data di attivazione degli uffici IVA di nuova istituzione, le dipendenze capofila con sede nei territori di competenza di tali uffici dovranno assumere un nuovo codice, che dovrà essere comunicato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con le modalità e nei termini previsti nell'ultimo comma dell'art. 6 del presente decreto.

I pagamenti relativi alle deleghe ricevute fino al giorno precedente a quello previsto per l'attivazione del nuovo ufficio, comprese eventuali integrazioni a tali pagamenti, effettuate anche successivamente a tale data andranno fatti per conto dell'ufficio IVA precedentemente competente.

È consentito l'utilizzo, fino ad esaurimento, dei moduli già stampati conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 gennaio 1988, eventualmente integrati con le informazioni previste dalla nuova modulistica».

Le date di attivazione dei nuovi uffici verranno stabilite da appositi decreti ministeriali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1989

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

Il Ministro del tesoro
AMATO

ALLEGATO 1/B

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO

La sottoscritta Azienda di credito

(1) SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

dipendenza

ATTESTA che :

PERSONA FISICA			
COGNOME		NOME	
DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO M F	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE e RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA e PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (3)

CODICE FISCALE (2)

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare, sul conto dell'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, alla competente sezione di tesoreria provinciale

a titolo di IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO relativa all'anno (5) 1 9 _ _ per il periodo :

(6)

CONTRIBUENTI TRIMESTRALI					
1° trim.	2° trim.	3° trim.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	32	33	[illegible]	34	[illegible]

(7)

CONTRIBUENTI MENSILI													
GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	[illegible]	[illegible]
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	[illegible]	[illegible]

la somma di L. (8) .000 (in cifre) (Lire ______________________) (in lettere)

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante alla predetta sezione di tesoreria provinciale entro i prescritti termini

LUOGO	DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

BANCA D'ITALIA

ALLEGATO 2

TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

N:

SEZIONE DI ____________________

DA COMPILARE A CURA DEL VERSANTE

Contabilità speciale intestata all'ufficio IVA di ....(*)
(D.L. 11 aprile 1989, n. 125)

Il ____
(denominazione dell'Azienda di credito versante)

______________ codice azienda ______ codice capofila __________

ha versato il giorno .... presso questa sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato per conto dell'ufficio IVA di

la somma di L. ______________________________

(L. ______________________________)
(in lettere)

da accreditare alla contabilità speciale sopraindicata, come da
distinta /dichiarazione di pagamento I.V.A. n. ______________

____

____

(*) precisare per le provincie in cui si abbia pluralità di uffici il numero dell'ufficio IVA

Il presente versamento è compreso nella quietanza mod. 80 T. n. ______ oggi rilasciata da questa Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato sulla contabilità speciale n. ______

______________ li ______________

IL CASSIERE **IL CAPO DELLA SEZIONE**

______________ (Timbro tondo della Sezione di Tesoreria) ______________

1 - DA CONSEGNARE AL VERSANTE

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

IVA

DISTINTA DI PAGAMENTO (1)

TESORERIA PROVINCIALE SEZIONE DI ______________________________

SULLA CONTABILITÀ SPECIALE DELL'UFFICIO IVA DI ______________________________

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si è provveduto ad effettuare il seguente pagamento :

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a — b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO	a	b	c	d
	.000	.000	.000	

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) ______ ______ .000 (±)

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PAGAMENTO L. .000

(Lire ______________________________)

QUIETANZA N. ______

DEL ______

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali

(2) Va compilato con un'unica data di conferimento deleghe

(3) Va compilato esclusivamente con un unico numero di documento, comprensivo di codice di controllo

ALLEGATO 5.1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti IVA dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;
numero di caratteri per pollice = 1600, oppure 6250;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 18;.
numero di caratteri per pollice = 38.000;
tipo di codifica = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma;
codice del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
denominazione in chiaro del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (6250 o 1600);
oggetto: operazioni IVA relative a periodo...............................;
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

Come primo elemento del contenuto di ogni bobina deve essere inserito un «record di testa» al fine di permettere, la fase di lettura del nastro, la classificazione automatica delle informazioni in esso contenute.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4 costituiscono una «unità di registrazione» a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle «unità di registrazione», che deve figurare al completo su un'unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti records lunghi 56 caratteri:

1) record di testa:
2) record dettaglio:
3) record anagrafico.

La lunghezza del record fisico è di 5600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»; nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

ALLEGATO 5.2

1) *Descrizione del record identificativo del nastro*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	
2- 5	Codice ente che ha prodotto il nastro (Codice C.E.D.).	D.E.	
6-11	Data iniziale del periodo	D.E.	
12-17	Data finale del periodo.	D.E.	
18-19	Numero d'ordine della bobina	D.E.	
20-22	Progressivo d'invio.	D.E.	
23-29	Numero unità di registrazione	D.E.	
30-35	Numero records di dettaglio	D.E.	
36-40	Numero aziende di credito	D.E.	
41-46	Data di produzione del nastro	D.E.	
47-56	Filler.	A.N.	Spazi

2) *Descrizione del record di testa*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	
2- 5	Codice azienda delegata.	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila.	D.E.	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-25	Data di conferimento deleghe	D.E.	
26-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma sesto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 4, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

ALLEGATO 5.3

3) *Descrizione del record dettaglio*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	2
2- 5	Codice dipendenza delegata.	D.E.	
6-21	Codice fiscale.	A.N.	
22-32	Numero di partita IVA.	D.E.	
33-33	Codice di errore della partita IVA.	D.E.	∅ = partita corretta 1 = partita IVA errata
34-46	Importo attestato	D.E.	
47-50	Periodo d'imposta	D.E.	Anno periodo
51-51	Codice errore del periodo d'imposta	D.E.	∅ = periodo esatto 1 = periodo errato
52-53	Sigla della provincia del domicilio fiscale.	D.E.	ROMA = RM
54-54	Codice errore della provincia	D.E.	∅ = provincia esatta 1 = provincia errata
55-55	Codice record anagrafico	D.E.	∅ = non presente 1 = presente
56-56	Filler.	A.N.	Spazio

ALLEGATO 5.4

Il campo «codice errore partita IVA» normalmente posto = ∅, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra del numero di partita IVA, indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita IVA, non corrisponda al risultato della verifica seguente:

si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo «numero di partita IVA»: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita IVA deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo «codice record anagrafico» deve essere impostato = ∅ nel caso in cui il record dettaglio non sia seguito dal record anagrafico corrispondente; deve essere impostato = 1 nel caso contrario, ovvero nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale siano errati.

Il campo «codice errore periodo d'imposta» normalmente posto = ∅, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
01	1° febbraio ÷ 22 febbraio, dell'anno di riferimento
02	1° marzo ÷ 22 marzo, dell'anno di riferimento
03	1° aprile ÷ 22 aprile, dell'anno di riferimento
04	1° maggio ÷ 22 maggio, dell'anno di riferimento
05	1° giugno ÷ 22 giugno, dell'anno di riferimento
06	1° luglio ÷ 22 luglio, dell'anno di riferimento
07	1° agosto ÷ 22 agosto, dell'anno di riferimento
08	1° settembre ÷ 22 settembre, dell'anno di riferimento
09	1° ottobre ÷ 22 ottobre, dell'anno di riferimento
10	1° novembre ÷ 22 novembre, dell'anno di riferimento
11	1° dicembre ÷ 22 dicembre, dell'anno di riferimento
12	1° gennaio ÷ 22 gennaio, dell'anno successivo a quello di riferimento
31	1° aprile ÷ 5 maggio, dell'anno di riferimento
32	1° luglio ÷ 5 agosto, dell'anno di riferimento
33	1° ottobre ÷ 5 novembre, dell'anno di riferimento
34	1° gennaio ÷ 5 febbraio, dell'anno successivo a quello di riferimento
66	1° gennaio dell'anno di riferimento ÷ 5 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento
99	1° gennaio ÷ 5 marzo, dell'anno successivo a quello di riferimento

Il campo «codice errore sigla provincia» normalmente posto = ∅ viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

4) *Descrizione del record anagrafico*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	3
2-13	Cognome	A.N.	
14-25	Nome	A.N.	
26-26	Sesso.	A.N.	M = sesso maschile F = sesso femminile
27-32	Data di nascita.	D.E.	
33-53	Comune di nascita.	A.N.	
54-55	Sigla delle provincia del comune di nascita.	A.N.	Roma = RM
56-56	Filler.	A.N.	Spazio

Il record anagrafico deve essere registrato nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale, indicati dal contribuente, siano entrambi errati. Il record anagrafico deve sempre seguire, nell'ordine, il record dettaglio cui si riferisce.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni «unità di registrazione» con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni «unità di registrazione», il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e «unità di registrazione» quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

— rettifica presso l'ufficio IVA del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;
— integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La «unità di registrazione» eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una «unità di registrazione» già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera «unità di registrazione» inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio ed eventuali records anagrafici.

5) *Descrizione del record di testa sostitutivo*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	7
2- 5	Codice azienda dell'unità da annullare.	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza/capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-23	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
24-27	Codice dipendenza/capofila della nuova unità	D.E.	
28-35	Numero documento di pagamento della nuova unità. .	D.E.	
36-37	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
38-43	Data di conferimento delle deleghe della nuova unità .	D.E.	
44-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio e records anagrafici della nuova «unità di registrazione» anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una «unità di registrazione» si dovrà invece procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa sostitutivo.

L'unità di registrazione sostitutiva deve pervenire entro il primo periodo successivo previsto per la consegna dei supporti.

89A1831

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 aprile 1989.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali nell'anno scolastico 1988-89.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visti gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, concernenti, rispettivamente, la sperimentazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture scolastiche e la validità dei relativi diplomi finali;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, con la quale è stata prorogata la validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza media di cui al decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 17 aprile 1984 e successive modificazioni contenente norme sugli esami di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di arte applicata, professionale nonché licenza linguistica;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 37 del 2 febbraio 1989 contenente norme sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione primaria, secondaria di I e II grado, e artistica;

Visti i decreti ministeriali istitutivi di corsi sperimentali negli istituti di istruzione secondaria superiore;

Ritenuta la necessità di disciplinare con norme particolari lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nei corsi sperimentali predetti;

Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.
Corrispondenza esami e validità diplomi

1. Nell'allegata tabella *A* sono indicati gli istituti presso i quali, nel corrente anno scolastico 1988-89, si svolgono esami di maturità sperimentale, a conclusione di corsi autorizzati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 nonché i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

2. I diplomi di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e di licenza linguistica, hanno pari valore di quelli conseguiti a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

3. Quello di maturità magistrale e quello di maturità artistica, per essere conseguenti ad un corso di studio quinquennale, sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e, pertanto, validi per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. Il diploma di maturità magistrale è abilitante all'insegnamento nelle scuole elementari.

Art. 2.
Rinvio

Per il diario, per lo svolgimento delle prove di esame e relative operazioni, per la designazione dei membri interni rappresentanti dei singoli indirizzi o delle singole classi e per ogni altro adempimento non disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni vigenti per gli esami di maturità non sperimentale.

Art. 3.
Commissioni giudicatrici

1. Per gli esami di cui al precedente art. 1, si costituiscono di norma commissioni giudicatrici per ciascun istituto o gruppo di istituti possibilmente di una medesima sede, comprensiva degli indirizzi in essi seguiti.

2. Ogni commissione è formata da un presidente, da quattro commissari esterni di materie dell'area comune e di quelle di indirizzo e da quanti commissari interni occorrono in rappresentanza di ciascun indirizzo o di ciascuna classe. Un unico docente può rappresentare più indirizzi o più classi. Nel caso di classi con più indirizzi il numero dei commissari interni non deve superare il numero delle classi.

3. Le commissioni sono nominate dal Ministro con successivo provvedimento. Le eventuali sostituzioni sono disposte ai sensi dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale 17 aprile 1984, dai competenti provveditori agli studi.

4. Per far fronte, alle esigenze del colloquio, il Presidente provvede alla nomina dei membri aggregati a pieno titolo per le discipline oggetto delle prove scritte e per le materie caratterizzanti indicate nell'allegata tabella *A*. Inoltre provvede alla nomina di ulteriori membri aggregati, qualora la commissione lo ritenga strettamente necessario al fine di garantire lo svolgimento del colloquio, come previsto dal successivo art. 7, quinto comma, del presente decreto. Non si provvede a tale nomina nel caso di discipline che prevedono soltanto prove pratiche, ad eccezione delle prove di strumento previste per il conseguimento della maturità artistica ad indirizzo musicale, presso i conservatori di musica.

5. Tali nomine vengono disposte sempreché non vi siano commissari di nomina ministeriale, compresi i rappresentanti di classe e di indirizzo, che possono far fronte alle esigenze anzidette. La nomina dei commissari aggregati, solo eccezionalmente ed in caso di assoluta necessità, può cadere su docenti appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ma non alla stessa classe o allo stesso indirizzo.

6. In ogni caso la commissione deve essere composta dal presidente e da cinque commissari.

7. Le commissioni si insediano, per gli adempimenti sotto menzionati, il 19 giugno 1989.

8. Nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio dei colloqui, le commissioni proseguono i lavori iniziati nella seduta preliminare per non più di tre giorni.

9. Il maggior numero di giorni, assegnato ad ogni commissione per tali adempimenti nelle maturità sperimentali, dev'essere puntualmente impiegato per l'esame dei programmi svolti, per prendere visione della documentazione didattica presentata dai consigli di classe

ed eventualmente dai singoli alunni, nonché di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno; se possibile, anche per un colloquio con i presidi e i consigli di classe. Con particolare attenzione deve essere considerata la relazione informativa sull'attività svolta nel quinquennio, che viene presentata a cura di ogni consiglio di classe. Dopo la conclusione dei suddetti lavori si procede alla revisione e alla valutazione degli elaborati per i quali dovranno essere impegnati non più di cinque giorni.

10. I verbali dei lavori della commissione devono presentare esatta menzione di tali adempimenti e contenere anche una prima ampia e circostanziata valutazione degli elementi raccolti, dei quali tenere conto nel corso degli esami e nella formulazione del giudizio finale.

Art. 4.

Ammissione agli esami

1. Sostengono gli esami di maturità dinanzi alle commissioni di cui al precedente art. 3, sia gli alunni interni delle ultime classi dei corsi sperimentali predetti, che vi siano ammessi dai rispettivi consigli di classe sia gli alunni dei predetti corsi che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 32, sesto comma, dell'ordinanza ministeriale n. 37 del 2 febbraio 1989 (abbreviazioni per merito o per obblighi di leva o per recupero), secondo quanto disposto dall'art. 32, settimo comma, nella medesima ordinanza.

2. Per quanto riguarda i candidati privatisti si richiama quanto disposto dall'art. 32, terzo comma, dell'ordinanza ministeriale sopra citata.

3. Il giudizio di ammissione è formulato dai consigli di classe secondo le disposizioni che sono state impartite con le apposite ordinanze concernenti gli esami di maturità.

Art. 5.

Prove di esame

1. Per gli esami di maturità, a conclusione dei corsi sperimentali, si applicano, salvo le modifiche e gli adattamenti di cui ai seguenti commi, le disposizioni dettate dalla legge di conversione 5 aprile 1969, n. 119, citata alle premesse.

2. L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

3. La prima prova scritta consiste nella trattazione di un tema scelto dal candidato tra i quattro che vengono proposti per le rispettive maturità non sperimentali.

4. La seconda prova scritta, che per la maturità tecnica e professionale può essere pratica, o scrittografica, consiste nello svolgimento di uno o più temi, ovvero nella risoluzione di uno o più problemi a scelta del candidato. Ciascun tema o problema, che può avere carattere pluridisciplinare, verte su materie caratterizzanti l'indirizzo, indicate nell'allegata tabella *A*.

5. Per quanto riguarda la licenza linguistica, la seconda prova scritta consiste in una composizione o in una prova di comprensione e produzione nella lingua scelta dal candidato.

6. Il colloquio si svolge su:

1) argomenti approfonditi dall'intera classe nell'ultimo anno di corso ed indicati dal consiglio di classe, nell'apposita relazione;

2) argomenti e documentazioni eventuali presentate dai singoli candidati e indicati dal consiglio di classe, nella relazione suddetta, che siano già agli atti della commissione.

7. Nel corso del colloquio può farsi riferimento a letture di testi (negli originali per le lingue classiche e per le lingue straniere), ad esperienze scientifiche e ad ogni altra produzione che sia frutto di ricerca e di elaborazione personali.

8. Partendo dalla illustrazione di tali argomenti e traendone organicamente spunto, il colloquio prosegue con la trattazione di contenuti relativi a discipline dell'ultimo anno di corso e si conclude con la discussione delle prove scritte. Resta esclusa ogni indagine condotta partitamente materia per materia.

9. Qualora gli argomenti e la documentazione di cui ai precedenti commi sesto e settimo riguardino materie dell'area di indirizzo diverse da quelle indicate nell'allegata tabella *A*, la commissione esaminatrice deve tener conto delle materie comprese nella tabella medesima ai fini dell'accertamento della preparazione professionale del candidato.

10. I candidati di cui al precedente art. 4 ammessi a sostenere gli esami ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 32 settimo comma dell'ordinanza ministeriale n. 37 del 2 febbraio 1989 (abbreviazioni per merito, per obbligo di leva o per recupero), nonché i candidati privatisti degli indirizzi linguistici dovranno fornire le indicazioni e la documentazione previste dai precedenti commi sesto e settimo prima dell'insediamento della commissione esaminatrice.

11. Per tali candidati l'esame deve anche tendere all'accertamento della loro preparazione sulle materie dell'ultimo anno che non hanno costituito oggetto del colloquio.

12. Per i soli candidati privatisti dell'indirizzo linguistico, che non siano in possesso dell'idoneità all'ultima classe dell'indirizzo stesso, l'accertamento dovrà essere effettuato anche sulle materie o parti di esse previste dal decreto ministeriale 31 luglio 1973, non comprese nei piani di studio relativi ai titoli posseduti.

13. Nelle commissioni con pluralità di indirizzi hanno titolo a condurre il colloquio per ciascun indirizzo, oltre al presidente ed ai commissari delle discipline dell'area comune soltanto i commissari delle discipline dell'area dell'indirizzo seguito dal candidato, sia di nomina ministeriale sia di nomina del presidente di commissione ai sensi del quarto comma dell'art. 3.

14. Giornalmente devono essere convocati per il colloquio non meno di quattro candidati.

15. I presidenti di commissione invieranno le relazioni degli esami entro il 13 agosto 1989 alle direzioni generali, all'ufficio studi e programmazione della pubblica istruzione, ai provveditori agli studi ed agli IRRSAE competenti.

Art. 6.

Giudizio di maturità

Alla formulazione del giudizio di maturità partecipano oltre al presidente i commissari di nomina ministeriale ed i membri aggregati a pieno titolo che, ai sensi del tredicesimo comma del precedente art. 5, hanno titolo a condurre il colloquio.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER LE SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO (c. d. parziali)

Art. 7.

1. Negli istituti compresi nella tabella *B* le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste per le classi non sperimentali e vertono sulle discipline indicate nella tabella medesima e sui relativi programmi di insegnamento.

Qualora le discipline siano interessate a progetti sperimentali, le prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

2. Per gli istituti compresi nella tabella di cui sopra le commissioni si insediano, per gli adempimenti previsti dall'ordinanza ministeriale 17 aprile 1984, il 19 giugno 1989 e proseguono i lavori per non più di due giorni prima della correzione delle prove scritte per il puntuale esame dei programmi oggetto di sperimentazione e della documentazione didattica presentata dai consigli di classe e eventualmente dai singoli candidati.

3. Nei predetti istituti è, inoltre, consentito ai candidati privatisti sostenere esami di maturità sulla base dei programmi previsti dall'ordinamento vigente ai sensi dell'art. 32, terzo comma, dell'ordinanza ministeriale n. 37 del 2 febbraio 1989.

4. Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, attuate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419/74, non compresi nelle tabelle *A* e *B*, gli esami di maturità si svolgono secondo le modalità previste per le classi non sperimentali, ai sensi dell'ordinanza ministeriale sopra citata, e sui programmi oggetto di sperimentazione relativi a materie di esame.

5. È data facoltà al candidato, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 aprile 1969 n. 119, di sostenere il colloquio anche su materia dell'ultimo anno, oggetto di sperimentazione, non compresa nel piano di studi ordinario (ad esempio prosecuzione lingua straniera nei licei classici).

TITOLO III

Art. 8.

Diploma di maturità

1. Ai candidati che sostengono esami di maturità sperimentale secondo le modalità previste dal titolo I vengono rilasciati diplomi secondo il particolare modello dell'allegato *C*. Il diploma di maturità sperimentale ha il medesimo valore di quello cui è dichiarato corrispondente ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. Ai candidati che sostengono esami di maturità secondo le modalità contenute nel titolo II del presente decreto verranno rilasciati diplomi di maturità in base al modello previsto per i corsi non sperimentali, ad eccezione di quegli istituti espressamente indicati nella tabella *B* per i quali è previsto il rilascio del particolare modello sperimentale, in considerazione della tipologia dell'istituzione scolastica ove è attivata la sperimentazione (ad esempio un diploma di maturità tecnica per geometri rilasciato da un istituto tecnico industriale).

3. I diplomi, rilasciati dagli istituti indicati nella tabella *B*, potranno essere integrati da un attestato rilasciato dal preside dell'istituto che documenti la specificità del curricolo seguito. Nel caso che il candidato sostenga l'esame su una materia aggiunta, di cui al quinto comma dell'art. 7 del presente decreto, dovrà esserne fatta specifica menzione.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Ministro: GALLONI

AVVERTENZA:

Le tabelle A *e* B *ed il modello* C *richiamati nel testo del decreto saranno pubblicati nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 25 maggio-1° giugno 1989 - parte prima.*

89A1765

ORDINANZA 7 aprile 1989.

Materie sulle quali debbono vertere la seconda prova scritta ed il colloquio per gli esami di maturità dell'anno scolastico 1988-89.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1970;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 17 aprile 1984 con la quale è disciplinato lo svolgimento degli esami di maturità per tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Ordina:

Per l'anno scolastico 1988-89 gli esami di maturità per tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado vertono:

1) per la seconda prova scritta, sulle materie indicate nella colonna II delle allegate tabelle *A* e *B;*

2) per il colloquio, sulle materie indicate nella colonna III delle allegate tabelle *A* e *B*.

Roma, addì 7 aprile 1989

Il Ministro: GALLONI

ESAMI DI MATURITÀ E DI LICENZA LINGUISTICA

TABELLA A

Tipologia	*Materie oggetto della seconda prova scritta*	*Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio*
MATURITÀ CLASSICA (1)	Latino	Italiano Greco Storia Scienze naturali
MATURITÀ SCIENTIFICA (1)	Matematica	Italiano Lingua straniera Storia Fisica
MATURITÀ MAGISTRALE (1)	Latino	Italiano Matematica Pedagogia e filosofia Storia
LICENZA LINGUISTICA (1)	Lingua straniera	Italiano Seconda lingua straniera Fisica Filosofia

(1) Nei licei e negli istituti con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano, tra le materie del colloquio sono rispettivamente comprese: lingua e letteratura slovena; lingua e letteratura tedesca, in sostituzione di scienze naturali per la maturità classica; della lingua straniera per la maturità scientifica; della storia per la maturità magistrale.

Nei licei scientifici di lingua italiana della provincia di Bolzano tra le materie del colloquio è compreso il tedesco seconda lingua, in sostituzione della lingua straniera.

Nei licei e negli istituti della Valle d'Aosta fra le materie del colloquio è compresa la lingua e letteratura francese in sostituzione della storia per la maturità classica, della lingua straniera per la maturità scientifica, della storia per la maturità magistrale, della filosofia per l'esame di licenza linguistica.

ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE 1988-89

TABELLA A

MATERIE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E DEL COLLOQUIO

Colonna I Tipo di maturità professionale (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
Maturità professionale		
Agrotecnico	Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole	Lingua e lettere italiane Scienze naturali e fitopatologia, chimica ed industrie agrarie Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale Economia politica, economia e statistica agraria
Analista contabile	Analisi della contabilità generale	Lingua e lettere italiane Economia politica e scienza delle finanze Controllo budgetario Inglese
Assistente per comunità infantili	Psicologia	Lingua e lettere italiane Storia Matematica Pedagogia
Chimico delle industrie ceramiche	Impianti industriali ceramici e disegno	Lingua e lettere italiane Matematica Ceramica industriale e laboratorio analisi strumentali e tecniche Organizzazione aziendale
Disegnatrice stilista di moda	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Storia Psicologia e sociologia Storia dell'arte e del costume
Odontotecnico	Biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto e legislazione sociale Chimica organica e biologica Tecnologia odontotecnica

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Operatore commerciale	Economia politica e scienze delle finanze	Lingua e lettere italiane Tecnica del commercio internazionale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica Lingua straniera
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale	Lingua e lettere italiane Francese Economia politica, scienza delle finanze e gestione aziendale Alimenti ed alimentazione
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane Economia politica e turistica Geografia fisica, politica e turistica Lingua straniera
Ottico	Laboratorio misurazioni	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Ottica Anatomia, biologia e fisiologia umana
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Economia politica, scienza delle finanze e statistica Geografia economica Lingua straniera
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane Psicologia e sociologia Storia dell'arte Lingua straniera
Tecnico della cinematografia e della televisione	Tecniche professionali	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura inglese Storia delle arti e del costume Organizzazione generale e tecnica della produzione cinematografica e televisiva
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Diritto, legislazione sociale e alberghiera Lingua straniera Tecnologia alberghiera
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Elementi di diritto e legislazione sociale Chimica-fisica ed analisi Lingua straniera
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Laboratorio misurazioni
Tecnico delle industrie grafiche	Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici	Lingua e lettere italiane Matematica Chimica e laboratorio Tecnica della produzione, elementi di economia aziendale ed esercitazioni pratiche
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Fisica e laboratorio Elettrotecnica ed elettronica Macchine a fluido
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Elettrotecnica ed elettronica

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Progettazione tecnica	Lingua e lettere italiane Matematica Stili architettonici e tecniche ceramiche Impianti industriali ceramici e disegno
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento	Lingua e lettere italiane Matematica Fisica e laboratorio Tecnologia e tecnica della produzione
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Chimica-fisica ed analisi	Lingua e lettere italiane Fisica Microbiologia speciale Chimica organica e preparazioni

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Per le materie oggetto di colloquio di maturità professionale la cui dizione risulti comprensiva di laboratorio il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

(a) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.

(b) O grafica o scrittografica.

(c) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

TABELLA *B*

MATERIE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA E DEL COLLOQUIO NELLE REGIONI VALLE D'AOSTA E FRIULI-VENEZIA GIULIA E NELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
	VALLE D'AOSTA (lingua francese)	
Maturità professionale		
Operatore commerciale	Economia politica e scienze delle finanze	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Tecnica del commercio internazionale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Economia politica e turistica Geografia fisica, politica e turistica
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Economia politica, scienza delle finanze e statistica Geografia economica
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Matematica Fisica e laboratorio
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Elettrotecnica ed elettronica Macchine a fluido

Colonna I Tipo di maturità professionale (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
	FRIULI-VENEZIA GIULIA (lingua slovena)	
Maturità professionale		
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienze dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Economia politica, scienza delle finanze e statistica Geografia economica
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Elementi di diritto e legislazione sociale Chimica-fisica ed analisi
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettrotecnica ed elettronica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Matematica Fisica e laboratorio
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Elettrotecnica ed elettronica Macchine a fluido
	BOLZANO (lingua tedesca)	
Maturità professionale		
Analista contabile	Analisi della contabilità generale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Economia politica e scienza delle finanze Controllo budgetario
Assistente per comunità infantili	Psicologia	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Storia Pedagogia
Operatore commerciale	Economia politica e scienze delle finanze	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Tecnica del commercio internazionale Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica
Operatore turistico	Organizzazione, tecnica aziendale e statistica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Economia politica e turistica Geografia fisica, politica e turistica
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Economia politica, scienza della finanze e statistica Geografia economica
Tecnico delle attività alberghiere	Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Diritto, legislazione sociale e alberghiera Tecnologia alberghiera
	BOLZANO (lingua ladina)	
Maturità professionale		
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro di ufficio, tecnica e pratica amministrativa	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Economia politica, scienza delle finanze e statistica Geografia economica

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Per le materie oggetto di colloquio di maturità professionale la cui dizione risulti comprensiva di laboratorio il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

(a) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.

(b) O grafica o scrittografica.

(c) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

MATURITÀ ARTISTICA

TABELLA A

Tipologia	Materie oggetto della seconda prova scritta	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio
Licei artistici:		
Prima sezione	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia artistica
Seconda sezione	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Matematica

MATURITÀ DI ARTE APPLICATA

TABELLA A

Tipologia	Materie oggetto della seconda prova scritta	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio
Istituti d'arte	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come pezzo unico	Lettere italiane Storia delle arti visive Chimica e laboratorio tecnologico Teoria ed applicazioni di geometria descrittiva

---

MATURITÀ D'ARTE APPLICATA

TABELLA B

Tipologia	Materie oggetto della seconda prova scritta	Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio
ISTITUTO D'ARTE DI ORTISEI (Bolzano)		
	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come pezzo unico	Lettere italiane Lingua e letteratura tedesca Chimica e laboratorio tecnologico Teoria ed applicazioni di geometria descrittiva
ISTITUTO D'ARTE DI AOSTA		
	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come pezzo unico	Lettere italiane Lingua e letteratura francese Storia delle arti visive Teoria ed applicazioni di geometria descrittiva

TABELLA *A*

Colonna I Tipi di maturità tecnica (*a*)	Colonna II Seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Colloquio (*c*)
Istituti tecnici agrari		
Indirizzo: generale	Agronomia e coltivazioni	Italiano Estimo rurale ed elementi di diritto agrario Zootecnica Industrie agrarie
Specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Italiano Estimo rurale Enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica Chimica viticolo-enologica
Istituti tecnici aeronautici		
Indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea	Italiano Aerotecnica Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
Indirizzo: assistenza alla navigazione aerea . . .	Navigazione aerea	Italiano Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche Meteorologia aeronautica Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
Istituti tecnici commerciali		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Seconda lingua straniera Scienza delle finanze Tecnica commerciale
Indirizzo: mercantile.	Ragioneria	Italiano Seconda lingua straniera Merceologia Scienza delle finanze
Indirizzo: commercio con l'estero	Ragioneria	Italiano Seconda lingua straniera Tecnica commerciale Scienza delle finanze
Indirizzo: programmatori	Ragioneria ed economia aziendale	Italiano Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica Scienza delle finanze
Indirizzo: amministrazione industriale.	Ragioneria	Italiano Seconda lingua straniera Scienza delle finanze Tecnologia industriale tessile
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale amministrativa, organizzativa e operativa	Italiano Prima lingua straniera Matematica, matematica applicata e statistica Diritto
Istituti tecnici femminili		
Indirizzo: generale.	Economia domestica	Italiano Pedagogia Legislazione e servizi sociali Chimica e merceologia
Indirizzo: dirigenti di comunità	Psicologia e pedagogia	Italiano Lingua straniera Elementi di diritto, economia e sociologia Economia domestica e tecnica organizzativa

Colonna I Tipi di maturità tecnica (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Indirizzo: econome dietiste	Lingua straniera	Italiano Diritto, economia e legislazione sociale Contabilità, matematica finanziaria e statistica Trasformazione e conservazione degli alimenti
Istituti tecnici industriali		
Indirizzo: arti fotografiche	Tecnologia fotografica e cinematografica	Italiano Merceologia, chimica, ottica fotografica Economia aziendale Storia dell'arte fotografica e degli stili
Indirizzo: arti grafiche	Disegno applicato alle arti grafiche	Italiano Tecnologia grafica Impianti grafici e disegno Storia dell'arte grafica e degli stili
Indirizzo: chimica conciaria	Impianti di conceria e disegno	Italiano Impianti di conceria e disegno Produzione e commercio delle pelli Tecnologia conciaria, analisi e laboratorio
Indirizzo: chimica industriale	Impianti chimici e disegno	Italiano Complementi di chimica ed elettrochimica Analisi chimica generale e tecnica Impianti chimici e disegno
Indirizzo: confezione industriale	Analisi dei tempi e dei metodi e organizzazione aziendale	Italiano Macchine Tecnologia della confezione industriale e organizzazione Contabilità e analisi dei costi
Indirizzo: costruzioni aeronautiche	Aerotecnica, costruzioni aeronautiche	Italiano Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche Elementi di diritto ed economia
Indirizzo: disegno di tessuti	Disegno artistico per tessuti	Italiano Storia dell'arte Elementi di tintoria e di stampa Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti
Indirizzo: edilizia	Disegno di costruzioni	Italiano Costruzioni edili, stradali e idrauliche Estimo Tecnologia dei materiali e delle costruzioni - impianti e organizzazione del cantiere
Indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche	Italiano Elettronica generale, misure elettroniche Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: elettrotecnica	Impianti elettrici e disegno	Italiano Elettrotecnica generale Misure elettriche Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno
Indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Italiano Fisica atomica e nucleare Impianti nucleari e tecnologie relative Controlli, servomeccanismi ed applicazioni
Indirizzo: fisica industriale	Elettrotecnica	Italiano Fisica applicata Impianti industriali e disegno Analisi chimica generale e tecnica

Colonna I Tipi di maturità tecnica (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Indirizzo: industria cartaria	Impianti di cartiere e disegno	Italiano Analisi chimica generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere e disegno
Indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Italiano Tecnologia meccanica Studi di fabbricazione e disegno Elementi di diritto ed economia
Indirizzo: industria mineraria	Arte mineraria	Italiano Mineralogia, geologia Topografia e disegno Arricchimento dei minerali
Indirizzo: industria navalmeccanica	Teoria della nave	Italiano Teoria della nave Tecnologie navalmeccaniche Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazioni
Indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Italiano Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro Elementi di diritto ed economia
Indirizzo: industria tessile	Disegno tessile	Italiano Filatura, tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessili
Indirizzo: industria tintoria	*(d)*	Italiano Analisi chimica Finitura dei tessuti Chimica tintoria, sostanze coloranti
Indirizzo: informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifico	Italiano Matematica generale, applicata Elettronica Sistemi, automazione
Indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Italiano Filatura, tecnologia magliera Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tintoria
Istituti tecnici industriali		
Indirizzo: materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Italiano Chimica delle materie plastiche Elettrotecnica Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche
Indirizzo: meccanica	Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	Italiano Meccanica applicata alle macchine Macchine a fluido Tecnologia meccanica
Indirizzo: meccanica di precisione	Disegno di costruzioni meccaniche, meccaniche di precisione e relativi studi di fabbricazione	Italiano Tecnologia della meccanica fine e di precisione Elettrotecnica Studi di fabbricazione
Indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Italiano Lavorazione dei metalli Metallurgia, siderurgia Impianti metallurgici
Indirizzo: tecnologie alimentari	Tecnologie, impianti alimentari e disegno relativo	Italiano Complementi di chimica generale ed elettrochimica Analisi chimica, generale e tecnica Tecnologie, impianti alimentari

Colonna I Tipi di maturità tecnica (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
Indirizzo: telecomunicazioni	Radioelettronica	Italiano Misure elettriche, misure elettroniche Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Italiano Impianti termotecnici Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici nautici		
Indirizzo: capitani (*e*)	Navigazione	Italiano Lingua inglese Radioelettronica Meteorologia ed oceanografia
Indirizzo: costruttori navali (*e*)	Teoria della nave	Italiano Lingua inglese Elettrotecnica Costruzioni navali e disegno di costruzioni navali
Indirizzo: macchinisti (*c*)	Macchine	Italiano Lingua inglese Elettrotecnica ed impianti elettrici di bordo Elementi di teoria della nave
Istituti tecnici per geometri	Topografia	Italiano Estimo Topografia Costruzioni Elementi di diritto
Istituti tecnici per il turismo	Terza lingua straniera	Italiano Seconda lingua straniera (inglese) Tecnica turistica Diritto e legislazione turistica

TABELLA *B*

Colonna I Tipi di maturità tecnica (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
	VALLE D'AOSTA	
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura francese Tecnica commerciale Scienza delle finanze
Indirizzo: programmatori	Ragioneria ed economia aziendale	Italiano Lingua e letteratura francese Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Maturità tecnica per geometri	Topografia	Italiano Lingua e letteratura francese Estimo Costruzioni
Maturità tecnica industriale		
Specializzazione: informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifico	Italiano Lingua e letteratura francese Elettronica Matematica generale, applicata

Colonna I Tipi di maturità tecnica (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
	FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo: mercantile.	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura slovena Scienza delle finanze Merceologia
Indirizzo: commercio con l'estero	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura slovena Tecnica commerciale Scienza delle finanze
Maturità tecnica per geometri	Topografia	Italiano Lingua e letteratura slovena Estimo Costruzioni
Maturità tecnica industriale		
Specializzazione: informatica	Informatica generale, applicazioni tecnico-scientifico	Italiano Lingua e letteratura slovena Matematica generale, applicata Elettronica
	BOLZANO	
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura tedesca Tecnica commerciale Scienza delle finanze
Indirizzo: programmatori.	Ragioneria ed economia aziendale	Italiano Lingua e letteratura tedesca Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità e statistica
Maturità tecnica per geometri	Topografia	Italiano Lingua e letteratura tedesca Estimo Costruzioni
Maturità tecnica agraria		
Indirizzo: generale.	Agronomia e coltivazioni	Italiano Lingua e letteratura tedesca Estimo rurale ed elementi di diritto agrario Zootecnia
Maturità tecnica industriale		
Indirizzo: elettrotecnica	Impianti elettrici e disegno	Italiano Lingua e letteratura tedesca Elettrotecnica generale Costruzioni elettromeccaniche, tecnologie e disegno
Indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche	Italiano Lingua e letteratura tedesca Elettronica industriale, controlli e servomeccanismi Tecnologia generale, tecnologia delle costruzioni elettroniche
Indirizzo: meccanica.	Disegno di costruzioni meccaniche e studi di fabbricazione	Italiano Lingua e letteratura tedesca Meccanica applicata alle macchine Tecnologia meccanica

Colonna I Tipi di maturità tecnica (a)	Colonna II Seconda prova scritta (b)	Colonna III Colloquio (c)
	ORTISEI	
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo: amministrativo.	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura tedesca Tecnica commerciale Geografia generale ed economica
	MERANO	
Maturità tecnica commerciale		
Indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Lingua e letteratura tedesca Tecnica commerciale Scienza delle finanze
Indirizzo: programmatori.	Matematica, calcolo delle probabilità e statistica	Italiano Lingua e letteratura tedesca Informatica generale ed applicazioni gestionali Matematica, calcolo delle probabilità, statistica
Maturità tecnica femminile		
Indirizzo: generale.	Economia domestica	Italiano Lingua e letteratura tedesca Pedagogia Legislazione e servizi sociali

N.B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sui programmi di insegnamento dell'ultimo anno in corso:

(*a*) per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi;
(*b*) o grafica o scrittografica per gli istituti tecnici;
(*c*) salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia;
(*d*) nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto di prova scritta, grafica o scrittografica;
(*e*) le materie indicate sono relative a corsi non sperimentali e ai candidati privatisti.

89A1767

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 aprile 1989.

Disposizioni urgenti per la raccolta ed il reimpiego delle alghe proliferate nella laguna di Venezia. (Ordinanza n. 1697/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti gli articoli 2 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, e 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerata l'impellente improcrastinabile necessità — anche al fine della salvaguardia di quel patrimonio universale che è la città di Venezia — di un pronto intervento per ovviare alla grave situazione di emergenza che si va configurando in ordine alla raccolta ed al reimpiego delle alghe nella laguna di Venezia;

Viste le determinazioni della Presidenza del Consiglio a seguito dell'odierna riunione;

Esaminato il progetto di intervento per la raccolta ed il reimpiego della biomassa algale nella laguna di Venezia, approvato in data 2 marzo 1989 dal comitato per la salvaguardia di Venezia ex legge n. 798 del 29 novembre 1984 che prevede che le alghe raccolte verranno avviate a terra per essere impiegate come emendante di terreni agricoli, secondo procedimenti atti ad assicurare un impatto ambientale complessivamente positivo, anche previo un ciclo completo di compostaggio delle biomasse;

Considerato che il progetto assicura in ogni evenienza l'efficacia e la continuità delle operazioni di smaltimento, prevedendo aree di smaltimento anche nei comuni di Venezia e di Chioggia e in altri comuni, da usarsi solo in condizioni di emergenza nel caso di inconvenienti che il ciclo previsto per lo smaltimento dovesse manifestare;

Visto che tale progetto è stato approvato in sede del comitato di cui sopra anche dai sindaci di Venezia e Chioggia, oltre che dai rappresentanti dei comuni della gronda lagunare membri di diritto del comitato;

Preso atto dei pareri espressi dalla regione Friuli-Venezia Giulia (7 aprile 1989), dall'unità sanitaria locale

n. 8 della regione Friuli-Venezia Giulia (29 marzo 1989) e dall'unità sanitaria locale n. 32 della regione Veneto (18 aprile 1989), che ammettono l'impiego della biomassa algale quale emendante dei terreni agricoli sia direttamente che previo trattamento di stabilizzazione o di trasformazione;

Preso atto inoltre delle prescrizioni emanate dall'unità sanitaria locale n. 8 della regione Friuli-Venezia Giulia in data 29 marzo 1989 riguardo alle «attività di essiccazione di alghe marine» da effettuarsi nel comune di San Giorgio di Nogaro;

Preso atto altresì delle prescrizioni emanate dall'unità sanitaria locale n. 32 della regione Veneto in data 18 aprile 1989, «uso alghe marine come emendante di terreno agricolo»;

Considerato che la raccolta delle biomasse algali costituisce un'attività necessaria ed urgente per l'arresto e l'inversione del degrado dell'ambiente lagunare, come indicato dal «progetto Venezia» approvato dal comitato per la salvaguardia di Venezia in data 16 novembre 1988;

Considerato, infine, che il progetto approvato costituisce nella sua globalità ed articolazione l'unico sistema attualmente a disposizione delle autorità pubbliche per realizzare tempestivamente il controllo della proliferazione algale ed il contenimento dei processi di degrado;

Considerato, altresì, che il progetto approvato prevede il trattamento delle biomasse algali in connessione funzionale con i siti di loro prevalente impiego, senza modificazione delle loro preesistenti destinazioni d'uso;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il Consorzio Venezia nuova procede alla raccolta ed al reimpiego delle alghe secondo il progetto approvato dal comitato per la salvaguardia di Venezia, utilizzando allo scopo le aree ivi previste nel comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), nei comuni di Venezia e Chioggia e negli altri comuni.

Art. 2.

La raccolta ed il reimpiego delle alghe a fini agricoli debbono essere effettuati tenendo conto delle prescrizioni dell'unità sanitaria locale n. 8 della regione Friuli-Venezia Giulia in data 29 marzo 1989, dell'unità sanitaria locale n. 32 della regione Veneto in data 18 aprile 1989 e delle altre unità sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 3.

I comuni interessati sono tenuti a corrispondere a quanto disposto e a vigilare affinché le prescrizioni di cui sopra vengano rispettate.

Art. 4.

È revocata ogni e qualsiasi disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1989

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

89A1843

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni di proprietà del soppresso E.N.P.I. ubicati nella regione Lombardia

Con decreto 4 gennaio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio degli enti responsabili dei servizi di zona competenti per territorio dell'immobile di proprietà del soppresso E.N.P.I. ubicato in Brescia, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dello stesso ente, allocati nel suddetto immobile ed in quelli assunti in locazione nella regione medesima.

Gli immobili siti in Milano e Bergamo sono attribuiti, ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, unitamente ai beni mobili in essi allocati, all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

89A1709

Trasferimento dei beni di proprietà della soppressa O.N.I.G. ubicati nella regione Lombardia

Con decreto 4 gennaio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio degli enti responsabili dei servizi di zona competenti per territorio dei beni immobili di proprietà della soppressa O.N.I.G. ubicati in Cremona, Sondrio e Varese, nonché mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, di proprietà dello stesso ente, allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella regione medesima.

Gli immobili siti in Pavia Cascina Pavesa e Cavo Dassi, sono attribuiti, unitamente ai beni mobili in essi allocati, all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

89A1710

N. 76

Corso dei cambi del 19 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1365 —	1365 —	1365,10	1365 —	1365 —	1365 —	1364,920	1365 —	1365 —	—
Marco germanico	733,280	733,280	733,50	733,280	733,280	733,28	733,250	733,280	733,280	—
Franco francese	216,560	216,560	217 —	216,560	216,560	216,56	216,600	216,560	216,560	—
Fiorino olandese	650,050	650,050	650,50	650,050	650,050	650,05	650,050	650,050	650,050	—
Franco belga	35,026	35,026	35,05	35,026	35,026	35,02	35,025	35,026	35,026	—
Lira sterlina	2334,700	2334,700	2339 —	2334,700	2334,700	2334,70	2334,490	2334,700	2334,700	—
Lira irlandese	1955,650	1955,650	1958 —	1955,650	1955,65	1955,65	1955 —	1955,650	1955,650	—
Corona danese	188,400	188,400	188,75	188,400	188,400	188,40	188,350	188,400	188,400	—
Dracma	8,590	8,590	8,63	8,590	8,590	—	8,597	8,590	8,590	—
E.C.U.	1525,150	1525,150	1526 —	1525,150	1525,150	1525,15	1525,020	1525,150	1525,150	—
Dollaro canadese	1150 —	1150 —	1149,90	1150 —	1150 —	1150 —	1150 —	1150 —	1150 —	—
Yen giapponese	10,331	10,331	10,36	10,331	10,331	10,33	10,331	10,331	10,331	—
Franco svizzero	834,330	834,330	835 —	834,330	834,330	834,33	834,330	834,330	834,330	—
Scellino austriaco	104,137	104,137	104,25	104,137	104,137	104,13	104,120	104,137	104,137	—
Corona norvegese	201,790	201,790	202,05	201,790	201,790	201,79	201,830	201,790	201,790	—
Corona svedese	215,200	215,200	215,75	215,200	215,200	215,20	215,200	215,200	215,200	—
FIM	327,550	327,550	328 —	327,550	327,550	327,55	327,760	327,550	327,550	—
Escudo portoghese	8,857	8,857	8,88	8,857	8,857	8,85	8,855	8,857	8,857	—
Peseta spagnola	11,804	11,804	11,825	11,804	11,804	11,85	11,803	11,804	11,804	—
Dollaro australiano	1092,900	1092,900	1093 —	1092,900	1092,90	1092,90	1092,550	1092,900	1092,900	—

Media dei titoli del 19 aprile 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,825
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,600
» » » 22- 6-1987/91	87,350
» » » 18- 3-1987/94	72,425
» » » 21- 4-1987/94	71,925
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	98 —
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,425
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	90 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,450
» » » » 16- 8-1985/90	99,475
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,475
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	99,575

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	100,900
» » » »	18- 2-1986/91	99,250
» » » »	1- 3-1984/91	100,225
» » » »	18- 3-1986/91	99,225
» » » »	1- 4-1984/91	100,300
» » » »	1- 5-1984/91	100,325
» » » »	1- 6-1984/91	100,600
» » » »	1- 7-1984/91	100 —
» » » »	1- 8-1984/91	99,775
» » » »	1- 9-1984/91	99,800
» » » »	1-10-1984/91	99,825
» » » »	1-11-1984/91	99,925
» » » »	1-12-1984/91	99,675
» » » »	1- 1-1985/92	99,675
» » » »	1- 2-1985/92	97,775
» » » »	18- 4-1986/92	97,600
» » » »	19- 5-1986/92	97,050
» » » »	20- 7-1987/92	97,575
» » » »	19- 8-1987/92	97,750
» » » »	1-11-1987/92	97,300
» » » »	1-12-1987/92	97,425
» » » »	18- 6-1986/93	96,200
» » » »	17- 7-1986/93	96,100
» » » »	19- 8-1986/93	95,875
» » » »	18- 9-1986/93	98,750
» » » »	20-10-1986/93	96,175
» » » »	19-12-1986/93	96,300
» » » »	18-11-1987/93	96,400
» » » »	1- 1-1988/93	97,050
» » » »	1- 2-1988/93	97 —
» » » »	1- 3-1988/93	96,950
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	97,950
» » » »	1- 6-1988/93	98,125
» » » »	1- 7-1988/93	97,925
» » » »	1- 8-1988/93	97,825
» » » »	1- 9-1988/93	97,600
» » » »	1-10-1987/94	97,150
» » » »	1- 2-1985/95	96,425
» » » »	1- 3-1985/95	92,975
» » » »	1- 4-1985/95	93 —
» » » »	1- 5-1985/95	93,100
» » » »	1- 6-1985/95	93,600
» » » »	1- 7-1985/95	94,550
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,975
» » » »	1-10-1985/95	93,700
» » » »	1-11-1985/95	93,800
» » » »	1-12-1985/95	93,900
» » » »	1- 1-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	93,625
» » » »	1- 2-1986/96	93,800
» » » »	1- 3-1986/96	93,300
» » » »	1- 4-1986/96	93,275
» » » »	1- 5-1986/96	93,750
» » » »	1- 6-1986/96	94,300
» » » »	1- 7-1986/96	94,150
» » » »	1- 8-1986/96	93,500
» » » »	1- 9-1986/96	93,325
» » » »	1-10-1986/96	93,375
» » » »	1-11-1986/96	93,550
» » » »	1-12-1986/96	93,700
» » » »	1- 1-1987/97	93,525
» » » »	1- 2-1987/97	93,100
» » » »	18- 2-1987/97	93,325
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,425
» » » »	1- 4-1987/97	92,850
» » » »	1- 5-1987/97	93,625
» » » »	1- 6-1987/97	94,150
» » » »	1- 7-1987/97	93,700
» » » »	1- 8-1987/97	93,600
» » » »	1- 9-1987/97	96,150
Buoni Tesoro Pol. 10,50%	1- 5-1989	100 —
» » » 9,25%	1- 1-1990	98,650
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,300
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,375
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,375
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,200
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,500
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,400
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,425
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,875
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,475
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,950
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,450
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,750
» » » 10,50%	1- 5-1990	99,950
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,250
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,175
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,425
» » » 10,00%	1- 6-1990	98,950
» » » 10,50%	16- 6-1990	98 —
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,300
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,625
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,300
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,125
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,400
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,400
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,625
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,625
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,675
» » » 9,25%	1-10-1990	96,675
» » » 11,50%	1-10-1990	98,750
» » » 9,25%	1-11-1990	96,725
» » » 9,25%	1-12-1990	96,500
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,350
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,550
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,450
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,375
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,375
» » » 9,15%	1- 4-1992	94,125
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,025
» » » 9,15%	1- 5-1992	93,100
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,200
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,400
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,200
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,250
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,850
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,125
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	102,100
» » » »	1983/90 11,50%	102,950
» » » »	1984/91 11,25%	102,700
» » » »	1987/91 8,75%	97,050
» » » »	1984/92 10,50%	102,300
» » » »	21- 3-1988/92 8,50%	96,625
» » » »	1985/93 9,60%	98,700
» » » »	1985/93 9,75%	101,250
» » » »	1985/93 9,00%	97,650
» » » »	1985/93 8,75%	97,100
» » » »	1986/94 8,75%	97,350
» » » »	1986/94 6,90%	89,900
» » » »	1987/94 7,75%	90,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M19049

N. 77

Corso dei cambi del 20 aprile 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1365 —	1365 —	1365,10	1365 —	1365 —	1365 —	1365,05	1365 —	1365 —	1365 —
Marco germanico	733,28	733,28	733,75	733,28	733,28	733,28	733,23	733,28	733,28	733,28
Franco francese	216,71	216,71	216,75	216,71	216,71	216,71	216,72	216,71	216,71	216,71
Fiorino olandese	650,11	650,11	650,20	650,11	650,11	650,11	650,06	650,11	650,11	650,11
Franco belga	35,035	35,035	35,03	35,035	35,035	35,03	35,027	35,035	35.035	35,03
Lira sterlina	2332,50	2332,50	2334,50	2332,50	2332,50	2332,50	2332,75	2332,50	2332.50	2332,50
Lira irlandese	1956,25	1956,25	1956 —	1956,25	1956,25	1956,25	1956,30	1956,25	1956,25	—
Corona danese	188,38	188,38	188,40	188,38	188,38	188,38	188,38	188,38	188,38	188,38
Dracma	8,595	8,595	8,60	8,595	8,595	—	8,594	8,595	8,595	—
E.C.U.	1525,35	1525,35	1525,60	1525,35	1525,35	1525,35	1525,37	1525,35	1525,35	1525,35
Dollaro canadese	1152,60	1152,60	1151 —	1152,60	1152,60	1152,60	1152,75	1152,60	1152,60	1152,60
Yen giapponese	10,329	10,329	10,33	10,329	10,329	10,32	10,330	10,329	10,329	10,32
Franco svizzero	836,90	836,90	836,50	836,90	836,90	836,90	836,91	836,90	836.90	836,90
Scellino austriaco	104,19	104,19	104,20	104,19	104,19	104,19	104,18	104,19	104,19	104,19
Corona norvegese	201,98	201,98	202,05	201,98	201,98	201,98	202,06	201,98	201,98	201,98
Corona svedese	215,50	215,50	215,60	215,50	215,50	215,50	215,51	215,50	215,50	215,50
FIM	328,10	328,10	328,40	328,10	328,10	328,10	328,22	328,10	328,10	—
Escudo portoghese	8,860	8,860	8,87	8,860	8,860	8,86	8,861	8,860	8,860	8,86
Peseta spagnola	11,813	11,813	11,825	11,813	11,813	11,81	11,817	11,813	11,813	11,81
Dollaro australiano	1094,30	1094,30	1093 —	1094,30	1094,30	1094,30	1094,30	1094,30	1094,30	1094,30

Media dei titoli del 20 aprile 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,450
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,900
» 9% » » 1976-91	100 —
» 10% » » 1977-92	100 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,825
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	87,600
» » » 22- 6-1987/91	87,350
» » » 18- 3-1987/94	72,425
» » » 21- 4-1987/94	71,925
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	98 —
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	94,925
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	91,425
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	91,425
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,925
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,500
» » » TR 2,5% 1983/93	90 —
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,400
» » » » 16- 8-1985/90	99,450
» » » » 18- 9-1985/90	99,475
» » » » 18-10-1985/90	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	99,675

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,100
» » » »	17- 1-1986/91	99,300
» » » »	1- 2-1984/91	101 —
» » » »	18- 2-1986/91	99,150
» » » »	1- 3-1984/91	100,100
» » » »	18- 3-1986/91	99,200
» » » »	1- 4-1984/91	100,300
» » » »	1- 5-1984/91	100,325
» » » »	1- 6-1984/91	100,575
» » » »	1- 7-1984/91	99,950
» » » »	1- 8-1984/91	99,750
» » » »	1- 9-1984/91	99,800
» » » »	1-10-1984/91	99,850
» » » »	1-11-1984/91	99,950
» » » »	1-12-1984/91	99,675
» » » »	1- 1-1985/92	98,700
» » » »	1- 2-1985/92	97,700
» » » »	18- 4-1986/92	97,650
» » » »	19- 5-1986/92	97 —
» » » »	20- 7-1987/92	97,550
» » » »	19- 8-1987/92	97,675
» » » »	1-11-1987/92	97,350
» » » »	1-12-1987/92	97,425
» » » »	18- 6-1986/93	96,975
» » » »	17- 7-1986/93	96,050
» » » »	19- 8-1986/93	95,850
» » » »	18- 9-1986/93	95,750
» » » »	20-10-1986/93	96,050
» » » »	19-12-1986/93	96,300
» » » »	18-11-1987/93	96,350
» » » »	1- 1-1988/93	97,025
» » » »	1- 2-1988/93	96,925
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	96,950
» » » »	1- 5-1988/93	97,950
» » » »	1- 6-1988/93	98,075
» » » »	1- 7-1988/93	97,925
» » » »	1- 8-1988/93	97,775
» » » »	1- 9-1988/93	97,650
» » » »	1-10-1987/94	97,100
» » » »	1- 2-1985/95	96,450
» » » »	1- 3-1985/95	92,950
» » » »	1- 4-1985/95	92,975
» » » »	1- 5-1985/95	93,250
» » » »	1- 6-1985/95	93,675
» » » »	1- 7-1985/95	94,600
» » » »	1- 8-1985/95	93,975
» » » »	1- 9-1985/95	94,025
» » » »	1-10-1985/95	93,750
» » » »	1-11-1985/95	93,825
» » » »	1-12-1985/95	93,875
» » » »	1- 1-1986/96	93,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,675
» » » »	1- 2-1986/96	93,875
» » » »	1- 3-1986/96	93,275
» » » »	1- 4-1986/96	93,300
» » » »	1- 5-1986/96	93,825
» » » »	1- 6-1986/96	94,325
» » » »	1- 7-1986/96	94,150
» » » »	1- 8-1986/96	93,625
» » » »	1- 9-1986/96	93,325
» » » »	1-10-1986/96	93,400
» » » »	1-11-1986/96	93,575
» » » »	1-12-1986/96	93,800
» » » »	1- 1-1987/97	93,475
» » » »	1- 2-1987/97	93,075
» » » »	18- 2-1987/97	93,300

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	93,400
» » » »	1- 4-1987/97	92,850
» » » »	1- 5-1987/97	93,650
» » » »	1- 6-1987/97	94,175
» » » »	1- 7-1987/97	93,650
» » » »	1- 8-1987/97	93,550
» » » »	1- 9-1987/97	96,025
Buoni Tesoro Pol. 10,50%	1- 5-1989	100 —
» » » 9,25%	1- 1-1990	98,650
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,275
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,400
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,400
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,250
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,500
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,450
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,450
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,875
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,475
» » » 12,00%	1- 4-1990	100,975
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,450
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,675
» » » 10,50%	1- 5-1990	99,925
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,275
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,175
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,425
» » » 10,00%	1- 6-1990	98,950
» » » 10,50%	16- 6-1990	98 —
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,350
» » » 10,50%	1- 7-1990	98,600
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,325
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,275
» » » 10,50%	1- 8-1990	98,475
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,400
» » » 11,50%	1- 9-1990	98,725
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,650
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,825
» » » 9,25%	1-10-1990	96,675
» » » 11,50%	1-10-1990	98,775
» » » 9,25%	1-11-1990	96,675
» » » 9,25%	1-12-1990	96,425
» » » 12,50%	1- 3-1991	102,250
» » » 9,25%	1- 1-1991	93,625
» » » 9,25%	1- 2-1992	93,550
» » » 11,00%	1- 2-1992	95,550
» » » 9,15%	1- 3-1992	93,175
» » » 9,15%	1- 4-1992	93,850
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,075
» » » 9,15%	1- 5-1992	92,975
» » » 11,00%	1- 5-1992	95,350
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,350
» » » 10,50%	1- 7-1992	97,750
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,225
» » » 11,50%	1- 8-1992	95,700
» » » 12,50%	1- 9-1992	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	102,350
» » » »	1983/90 11,50%	103 —
» » » »	1984/91 11,25%	103 —
» » » »	1987/91 8,75%	97,250
» » » »	1984/92 10,50%	102,200
» » » »	21-3-1988/92 8,50%	97,500
» » » »	1985/93 9,60%	99,250
» » » »	1985/93 9,75%	101 —
» » » »	1985/93 9,00%	97,800
» » » »	1985/93 8,75%	97,225
» » » »	1986/94 8,75%	97,250
» » » »	1986/94 6,90%	89,875
» » » »	1987/94 7,75%	90,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M20049

Trasferimento dei beni di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicati nella regione Lombardia.

Con decreto 4 gennaio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento agli enti responsabili dei servizi di zona competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, adibiti a servizi sanitari, ubicati negli immobili assunti in locazione dalle Casse mutue provinciali di malattia di Pavia, Como, Sondrio e Cremona.

Sono attribuiti all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — l'immobile di proprietà della Cassa mutua provinciale di malattia di Varese, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili allocati nel predetto immobile e quelli, adibiti a compiti diversi da quello sanitario, allocati nei beni immobili assunti in locazione dalle Casse mutue provinciali di malattia di Como, Brescia, Milano, Bergamo, Mantova e Cremona.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

89A1711

Trasferimento dei beni di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, ubicati nella regione Lombardia.

Con decreto 4 gennaio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento agli enti responsabili dei servizi di zona competenti per territorio degli immobili di proprietà delle soppresse Casse mutue di malattia per gli artigiani delle province di Bergamo, Brescia e Mantova, unitamente ai beni mobili in essi allocati, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, adibiti a compiti di assistenza sanitaria, ubicati negli immobili assunti in locazione dalle casse mutue delle province di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

Sono attribuiti all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti) — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — l'immobile di proprietà della Cassa mutua provinciale di malattia di Como, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili allocati nel predetto immobile e quelli, adibiti a compiti diversi da quello sanitario, allocati negli immobili assunti in locazione dalle Casse mutue provinciali di Milano, Como, Cremona, Pavia, Sondrio e Varese.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

89A1712

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 4 marzo 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Carlo Levi a responsabilità limitata, con sede in Aliano (Matera), costituita per rogito Scotti Galletta in data 29 novembre 1979, rep. 2498, reg. soc. 1514, Tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Giuseppe Novello» a responsabilità limtata, con sede in Aliano (Matera), costituita per rogito La Porta in data 18 aprile 1977, rep. 14109, reg. soc. 1227, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Chimera a responsabilità limitata, con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Madio in data 23 maggio 1985, rep. 6139, reg. soc. 2861, Tribunale di Matera;

società cooperativa agricola «Tur.Pro.For cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Casino in data 9 maggio 1984, rep. 21083, reg. soc. 2490, Tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia Prometur a responsabilità limitata, con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Gibboni in data 22 giugno 1982, rep. 2129, reg. soc. 2168, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «CBC - Consorzio basentano costruttori ed affini - Società consortile cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Giustiniani in data 29 maggio 1981, rep. 7910, reg. soc. 1881, Tribunale di Matera;

società cooperativa mista Agrispecial a responsabilità limitata, con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Gibboni in data 12 febbraio 1980, rep. 346, reg. soc. 1616, Tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia Casa del sole nascente a responsabilità limitata, con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Gibboni in data 13 maggio 1980, rep. 503, reg. soc. 1690, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Tempo libero a responsabilità limitata, con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Casino in data 25 ottobre 1985, rep. 24646, reg. soc. 2988, Tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia S. Giuseppe a responsabilità limitata, con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Mobilio in data 31 maggio 1972, rep. 20618, reg. soc. 50/72, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro S. Innocenzo a responsabilità limitata, con sede in Grassano (Matera), costituita per rogito Barela in data 21 gennaio 1971, rep. 62, reg. soc. 14/71, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Co.Se.Co.» Cooperativa per i servizi comunitari a responsabilità limitata, con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Madio in data 28 dicembre 1981, rep. 1283, reg. soc. 2049, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Agritur sud a responsabilità limitata, con sede in Miglionico (Matera), costituita per rogito Casino in data 13 marzo 1979, rep. 8663, reg. soc. 1464, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Magna Grecia - Cooperativa per i servizi sociali a responsabilità limitata, con sede in Montalbano (Matera), costituita per rogito Casino in data 29 gennaio 1980, rep. 10808, reg. soc. 1606, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Libertà e Umanità a responsabilità limitata, con sede in Montalbano Jonico (Matera), costituita per rogito Giustiniani in data 3 agosto 1979, rep. 1526, reg. soc. 1526, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Polinott a responsabilità limitata, con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito Lacanna in data 14 ottobre 1982, rep. 16970, reg. soc. 2229, Tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia S. Allende a responsabilità limitata, con sede in Policoro (Matera), costituita per rogito Giustiniani in data 29 settembre 1979, rep. 5670, reg. soc. 1542, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Filo d'Arianna a responsabilità limitata, con sede in Pomarico (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 17 marzo 1976, rep. 100649, reg. soc. 1121, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sisma - Servizio igienico socio-sanitario e di manutenzione autogestiti - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Laporta in data 9 novembre 1979, rep. 15802, reg. soc. 1558, Tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia Il Quadrifoglio a responsabilità limitata, con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Petrosini in data 3 febbraio 1977, rep. 700, reg. soc. 1215, Tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia Il Gabbiano a responsabilità limitata, con sede in Scanzano Jonico (Matera), costituita per rogito Giustiniani in data 15 marzo 1975, rep. 1953, reg. soc. 34/75, Tribunale di Matera;

società cooperativa di consumo «Cooperativa Co.De.Sca. (Cooperativa di consumo al dettaglio di Scanzano) S.r.l.», con sede in Scanzano (Matera), costituita per rogito Casino in data 27 luglio 1974, rep. 1100, reg. soc. 45/74, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori edili e industriali a responsabilità limitata, con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Leone in data 5 maggio 1963, rep. 1044, reg. soc. 17/63, Tribunale di Matera;

società cooperativa di produzione e lavoro Stil sud a responsabilità limitata, con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Madio in data 11 marzo 1981, rep. 271, reg. soc. 1833, Tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia Torregreca a responsabilità limitata, con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Buquicchio in data 19 luglio 1974, rep. 56, reg. soc. 44/74, Tribunale di Matera;

società cooperativa agricola Rabatana a responsabilità limitata, con sede in Tursi, costituita per rogito Latrecchina in data 23 luglio 1980, rep. 2583, reg. soc. 1715, Tribunale di Matera;

società cooperativa edilizia Perusia 1ª a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Guerrieri in data 1° luglio 1982, rep. 167523, reg. soc. 10906, Tribunale di Perugia;

società cooperativa mista Bacco e Arianna a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Carbonari in data 7 aprile 1984, rep. 479, reg. soc. 12679, Tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «La Favorita» a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Sacchi in data 26 gennaio 1982, rep. 22060, reg. soc. 10481, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Il Gattopardo a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Ventura in data 10 maggio 1975, rep. 20016, reg. soc. 5448, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Casa sicura due a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 25 marzo 1983, rep. 172300, reg. soc. 11555, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio regionale cooperative artigiane edili ed affini» a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Ventura in data 19 settembre 1973, rep. 16164, reg. soc. 4821, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.S.M. - FF.SS. - Perugia - Società cooperativa carico e scarico merci a responsabilità limitata», con sede in Perugia, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 31 agosto 1982, rep. 168337, reg. soc. 11013, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Editoriale pubblicitaria L'Orizzonte a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Zafferani in data 27 aprile 1983, rep. 6435/523, reg. soc. 11665, Tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Villaggio Speranza a responsabilità limitata, con sede in Perugia, costituita per rogito Giubbini Ferroni in data 27 novembre 1980, rep. 2269, reg. soc. 9138, Tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «Figli di Cambio» a responsabilità limitata, con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Briganti in data 13 luglio 1984, rep. 112034, reg. soc. 13010, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tecni-Re.Co. - Tecnici restauro e conservazione a responsabilità limitata», con sede in Assisi (Perugia), costituita per rogito Millozza in data 7 dicembre 1977, rep. 64853, reg. soc. 10854, Tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Città celeste a responsabilità limitata, con sede in Campello sul Clitunno (Perugia), costituita per rogito Clericò in data 5 febbraio 1981, rep. 2762, reg. soc. 832, Tribunale di Spoleto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Lineanove cooperativa tecnica a responsabilità limitata», con sede in Campello sul Clitunno (Perugia), costituita per rogito Clericò in data 5 febbraio 1981, rep. 2768, reg. soc. 833, Tribunale di Spoleto;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edizioni corriere dell'Altotevere a responsabilità limitata», con sede in Città di Castello (Perugia), costituita per rogito Calì in data 16 gennaio 1979, rep. 19697, reg. soc. 7487, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Servizi associati a responsabilità limitata, con sede in Foligno (Perugia), costituita per rogito Sacchi in data 27 luglio 1984, rep. 51473, reg. soc. 13043, Tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Intercomunale produttori associati della montagna umbro-marchigiana a responsabilità limitata», con sede in frazione Colfiorito di Foligno (Perugia), costituita per rogito Grifi in data 1° dicembre 1979, rep. 16797, reg. soc. 8173, Tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «Verde» a responsabilità limitata, con sede in Gubbio (Perugia), costituita per rogito Minelli in data 31 dicembre 1976, rep. 73687/10969, reg. soc. 6154, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro Radio Mara a responsabilità limitata, con sede in Spoleto, costituita per rogito Angelini Rota in data 23 febbraio 1985, rep. 61273, reg. soc. 1324, Tribunale di Spoleto;

società cooperativa agricola Agrizoo a responsabilità limitata, con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Clementi in data 17 aprile 1981, rep. 27736, reg. soc. 9663, Tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia «La Cascianella a responsabilità limitata», con sede in Todi (Perugia), costituita per rogito Giubbini Ferroni in data 18 maggio 1978, rep. 317, reg. soc. 7044, Tribunale di Perugia;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Umbertidese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Umbertide (Perugia), costituita per rogito Donati Guerrieri in data 17 maggio 1975, rep. 120232, reg. soc. 5449, Tribunale di Perugia;

società cooperativa edilizia Casa nostra a responsabilità limitata, con sede in Roccadaspide (Salerno), costituita per rogito Parisi in data 10 novembre 1978, rep. 13858, reg. soc. 132/79, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «S. Benedetto» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 2 aprile 1974, rep. 140180, reg. soc. 5686/6764, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Il Roseto» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 marzo 1974, rep. 140065, reg. soc. 5608/6685, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Casetta» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 marzo 1974, rep. 140055, reg. soc. 5554/6631, Tribunale di Salerno;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola L.E.P.O. - S.r.l.», con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 19 febbraio 1976, rep. 65384, reg. soc. 163/76, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Orion» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 7 marzo 1974, rep. 140075, reg. soc. 5744/6823, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Giglio» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 marzo 1974, rep. 140051, reg. soc. 5748/6827, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «E. Fermi» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 5 marzo 1974, rep. 140064, reg. soc. 5557/6634, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «Splendore» a responsabilità limitata, con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 29 gennaio 1974, rep. 139865, reg. soc. 5838/6916, Tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «Carilab - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano (Salerno), costituita per rogito Troiano in data 28 dicembre 1981, rep. 793, reg. soc. 116/82, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La mia casetta - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra dipendenti statali», con sede in Siano (Salerno), costituita per rogito Barela in data 19 novembre 1969, rep. 3760, reg. soc. 4234, Tribunale di Salerno;

società cooperativa edilizia «La Famiglia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teggiano (Salerno), costituita per rogito Romanelli in data 29 ottobre 1984, rep. 8611 reg. soc. 2712, Tribunale di Sala Consilina;

società cooperativa edilizia «Cenerentola» a responsabilità limitata, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Festa in data 17 novembre 1978, rep. 13969, reg. soc. 415, Tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Parco degli Ulivi» a responsabilità limitata, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Festa in data 12 aprile 1976, rep. 7336, reg. soc. 281, Tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Aurora» a responsabilità limitata, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Festa in data 9 gennaio 1978, rep. 11644, reg. soc. 369, Tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia fra i dipendenti Atacs» a responsabilità limitata, con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 24 marzo 1976, rep. 27750, reg. soc. 288, Tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa edilizia «Abitare cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Vallo della Lucania (Salerno), costituita per rogito Festa in data 26 ottobre 1977, rep. 11074, reg. soc. 345, Tribunale di Vallo della Lucania;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa La Collaborazione a responsabilità limitata», con sede in Vietri sul Mare (Salerno), costituita per rogito Trotta in data 2 aprile 1982, rep. 2025, reg. soc. 413/82, Tribunale di Salerno;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Scala a responsabilità limitata», con sede in Terni, costituita per rogito Jorio in data 29 febbraio 1980, rep. 2787, reg. soc. 86/80, Tribunale di Terni;

società cooperativa edilizia «Trasporti» a responsabilità limitata, con sede in Terni, costituita per rogito Alcini in data 30 maggio 1980, rep. 41150, reg. soc. 141/80, Tribunale di Terni;

società cooperativa edilizia «Edilcasa» a responsabilità limitata, con sede in Terni, costituita per rogito Clericò in data 20 febbraio 1981, rep. 2932, reg. soc. 75/81, Tribunale di Terni;

società cooperativa edilizia «Terni casa» a responsabilità limitata, con sede in Terni, costituita per rogito Alcini in data 5 maggio 1980, rep. 41003, reg. soc. 140/80, Tribunale di Terni;

società cooperativa di produzione e lavoro «Futura a responsabilità limitata», con sede in Montefranco (Terni), costituita per rogito Clericò in data 24 maggio 1985, rep. 22047, reg. soc. 289/85, Tribunale di Terni;

società cooperativa di consumo «Arciprovvida» a responsabilità limitata, con sede in Narni (Terni), costituita per rogito Fulignoli in data 6 luglio 1983, rep. 31069/4195, reg. soc. 189/83, Tribunale di Terni;

società cooperativa di produzione e lavoro «Teatrale Piccola Umbria a responsabilità limitata», con sede in Orvieto (Terni), costituita per rogito Pongelli in data 3 luglio 1979, rep. 55154, reg. soc. 669, Tribunale di Orvieto.

89A1731

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000
Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.	
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*